SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 febbraio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2025, n. **13**.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» e, in particolare, l'articolo 74 in materia di assegno di maternità di base;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 5 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» e, in particolare, l'articolo 2-*sexies* il quale apporta modifiche al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti nelle more dell'adozione delle opportune modifiche regolamentari alla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, che, all'articolo 10, comma 2, ha disposto la abrogazione dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 in materia di Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» e, in particolare, l'articolo 10 il quale disciplina l'ISEE precompilato e l'aggiornamento della situazione economica;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 183 a 185, il quale stabilisce che si provveda mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a escludere i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo assistito dalla garanzia dello Stato dal calcolo dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, recante «Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 203 del 25 agosto 2021;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 407 del 13 dicembre 2023, con il quale è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché le relative istruzioni per la compilazione vigenti a far data dal 1° gennaio 2024;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, n. 290, del 9 maggio 2024, in data 24 maggio 2024;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 27 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo la lettera *n)* è inserita la seguente:

«n- *bis)* «DSU precompilata»: Dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell'ISEE;»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, alla lettera *a)* le parole: «711» sono sostituite dalle seguenti: «473-*bis*.51»;

2) al comma 3, alla lettera *b)* le parole: «708» sono sostituite dalle seguenti: «473-*bis*.22»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 2, lettera *f)*, dopo le parole: «laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera *a)*» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.»;

3) al comma 5, le parole: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 4-*bis*»;

2) al comma 2, al primo e al terzo periodo, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;

3) al comma 3, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;

4) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Il patrimonio mobiliare è costituito» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4-*bis*,», le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;

5) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;

e) all'articolo 6, comma 3, la lettera *a)* è soppressa, in recepimento dell'articolo 2-*sexies*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(ISEE corrente)*. — 1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del presente articolo.

2. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

a) una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri:

1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

b) una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4;

c) l'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera *f)*.

3. Le variazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria, di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente.

4. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera *d)*, facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera *a)*, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 1) e lettera *c)*, i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per sei i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

6. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, i redditi e i trattamenti di cui al comma 4, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

7. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 6.

8. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 2, nonché le componenti reddituali aggiornate di cui al comma 4.

9. L'ISEE corrente contenente la variazione della sola situazione reddituale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 6, ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

10. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20 per cento rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

11. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalità di cui al comma 10, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. Laddove, ricorrendo le condizioni per l'aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente sia della componente patrimoniale ai sensi del presente articolo, vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

12. Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.

13. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 2021, cessa di avere efficacia.

14. Le modalità dei controlli relativi all'ISEE corrente sono disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 2021, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»;

g) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: «al 15 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al successivo 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, se-

condo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2019, emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 2-*bis*, quarto periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.»;

3) al comma 7, lettera *i)* le parole: «, lettera *a)*» sono soppresse;

4) al comma 7, la lettera *l)* è soppressa;

h) all'articolo 13:

1) Per effetto dell'abrogazione di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, i commi 1 e 2 sono soppressi;

2) al comma 3, le parole: «dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro».

i) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: «alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.»;

2) Per effetto dell'abrogazione di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 3 è soppresso;

l) all'Allegato 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, in recepimento dell'articolo 2-*sexies*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 gennaio 2025

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 359

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti)*.— 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001, S.O. n. 93:

«Art. 74 *(Assegno di maternità di base)*.— 1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».

— Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2011, S.O., n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2011:

«Art. 5 *(Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)*. — 1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.».

— Si riporta l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 29 marzo 2016, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2016:

«Art. 2-*sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)*. — 1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021:

«Art. 10 *(Abrogazioni e modificazioni).*— 1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.

4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;

b) al comma 1, lettera *c)*, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) al comma 1, lettera *c)*, sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;

d) il comma 1-*bis* è abrogato;

e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante: «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2017:

«Art. 10 *(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica).* — 1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

2. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata)). In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2. ((A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.

3.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente.

5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonché la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

— Si riportano i commi 183, 184 e 185, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023 – S.O. n. 40:

«183. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

184. All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

185. Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14 e dell'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;

b) «ISE»: indicatore della situazione economica;

c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;

l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;

n- bis) *«DSU precompilata»: Dichiarazione Sostitutiva Unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell'ISEE;*

o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.».

«Art. 3 *(Nucleo familiare).* — 1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo *473*-bis.*51* del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo *473*-bis.*22* del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 4 *(Indicatore della situazione reddituale).*— 1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), *esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 1, lettera* a) *del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89;*

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera *a)*, comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera *a)*, comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera *a)*, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'im orto;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera *e)*, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera *a)*, nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera *f)*, pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. *Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.*

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera *f)*, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore *l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza , rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89.*

Art. 5 *(Indicatore della situazione patrimoniale).*— 1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4*, fermo restando quanto previsto dal comma 4-*bis.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre *del secondo anno precedente* a quello di presentazione della DSU, *ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147,* indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre *del secondo anno precedente* la presentazione della DSU *ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147,* per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre *del secondo anno precedente* la presentazione della DSU*, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147,* per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito*, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4-bis*, dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre *del secondo anno precedente* a quello di presentazione della DSU, *ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147,* fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera *b)*;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera *b)*, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera *b)*;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera *b)*, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera *e)*.

*4-*bis*. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.*

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Art. 6 *(Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria).*— 1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) (*soppressa);*

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.».

«Art. 10 *(Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)).*— 1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione *fino al successivo 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147.*

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

a) un modello base relativo al nucleo familiare;

b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;

c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;

d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;

e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera *e)*, primo periodo, del presente articolo.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.

6-bis. *Ai sensi dell'articolo 10, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 233 del 4 ottobre 2019, emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 2-*bis*, quarto periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.*

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;

c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;

d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;

e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, ed *i)*;

g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;

h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4;

l) (*soppressa)*;

m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera *c)* del medesimo comma;

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.».

«Art. 13 *(Revisione delle soglie).*— 1. (*soppresso*)

2. (*soppresso*)

3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere *dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro.*

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 14 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità *restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.*

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. (*soppresso*)

4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.».

«Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera *b)* si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*;

c-bis*) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, in recepimento dell'articolo 2*-sexies*, comma 1, lettera* b) *del decreto-legge29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89.*

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.».

25G00022

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 dicembre 2024.

Modifica del decreto 20 maggio 2020 recante «Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» così come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (approvato con decreto del Ministro n. 48570 31 gennaio 2023) relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 final del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che modifica il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;

Vista la comunicazione della commissione recante la «Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza della Sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale prot. del 12 giugno 2024, con il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato le disposizioni applicative della proroga del Quadro temporaneo in parola al 31 dicembre 2024, a seguito della autorizzazione concessa dalla Commissione europea in data 7 giugno 2024 con propria decisione n. C (2024) 3890 final riferita al codice SA.114343 che sostituisce il regime di aiuto come da ultimo modificato SA.110474 (2023/N) approvato con decisione della Commissione europea C (2023) 8838 del 12 dicembre 2023 - riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, in relazione alla crisi ucraina;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 concernente il «Regolamen-

to recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 7 luglio 2020) per le annualità 2020, 2021 e 2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 20 maggio 2020 i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziate ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale del 12 settembre 2022, protocollo n. 421379 di concerto con il Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze concernente «Modifica del decreto 20 maggio 2020 - Fondo grano duro», ammesso a registrazione dalla Corte dei conti il 17 ottobre 2021 al n. 1081 di registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2022, con il quale l'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 (Fondo grano duro) è sostituito dal seguente: «Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24 milioni di euro per l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2023, a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025»;

Visto il decreto interdipartimentale del 20 maggio 2022, protocollo n. 229251, che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 *final* Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato con comunicazione della CE C/2024/3113 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, ove è previsto che gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2024 recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma 5 ove è previsto che «con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'art. 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu»;

Visto il capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» piano gestionale 01 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2024 e la relativa disponibilità di risorse finanziarie, in termini di residui EPR 2023;

Considerata la necessità strategica di continuare a rafforzare l'autoapprovvigionamento di grano duro e a tale scopo di concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole;

Ritenuto di dover destinare ulteriori 20 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'art. 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giu-

gno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in continuità con gli interventi relativi alla campagna 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024:

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 maggio 2020, come modificato dal decreto ministeriale del 12 settembre 2022, protocollo n. 421379 di concerto con il Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «12 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «32 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«2. All'incremento di 20 milioni di euro previsto per il 2024 si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul capitolo 7098 "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" piano gestionale 01, esercizio di provenienza 2023»;

c) al comma 1 dell'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per la sola annualità 2024 l'importo unitario per ettaro è elevato a euro 200»; il comma 4 è pertanto così modificato: «per la sola annualità 2024, fermo restando il limite massimo di 200 euro a ettaro...»;

d) dopo il comma 6 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per l'annualità 2024 gli aiuti individuali sono concessi nei termini ora previsti dal punto 61 lettera C della comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 - come da ultimo modificata dalla comunicazione C/2024/3113»;

e) dopo il comma 7 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Il soggetto gestore chiude definitivamente i procedimenti di erogazione degli aiuti relativamente all'annualità 2024 entro il 30 giugno 2026»;

f) al comma 1 dell'art. 6, dopo le parole Registro nazionale aiuti è aggiunto il seguente periodo: «Per l'annualità 2024 AGEA richiede al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste lo stanziamento in funzione dell'importo richiesto nelle domande, entro il 20 dicembre 2024, e sulla base dei dati della campagna 2024 relativi alle imprese agricole produttrici di grano duro»;

g) al comma 2 dell'art. 6 è aggiunta, in fine, la seguente formulazione: «nei limiti del massimale del regime di aiuto applicato»;

h) al comma 4 dell'art. 6 le parole «al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare»;

i) all'art. 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Il soggetto gestore trasmette al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7-*bis* dell'art. 4, una rendicontazione analitica degli importi erogati nell'annualità 2024 ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso. Tale rendicontazione è corredata da una relazione relativa ai procedimenti non ancora conclusi, indicando per ciascuna causale i relativi importi complessivi.

5-*ter*. In riferimento all'annualità 2024, le eventuali somme non erogate da AGEA, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi di cui al comma precedente, sono restituite al Ministero e versate su apposito capitolo in conto entrate. Le già menzionate somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per le posizioni relative ai procedimenti non ancora conclusi, il soggetto gestore aggiorna semestralmente la relazione di cui al precedente comma 5-*bis* con comunicazioni analoghe a quelle ivi previste e restituisce definitivamente gli importi relativi all'annualità 2024 non erogati entro il 31 gennaio 2026, ad eccezione di quelli per i quali sussistano motivazioni oggettive che impediscono la conclusione del procedimento».

j) all'art. 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Per l'annualità 2024 gli aiuti sono concessi secondo il regime Quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024».

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 130

25A01004

DECRETO 30 dicembre 2024.

Modifica del decreto 9 agosto 2023 recante «Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» così come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022 (approvato con Decreto del Ministro n. 48570 31 gennaio 2023) relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 *final* del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che modifica il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;

Vista la comunicazione della Commissione recante la «Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza della sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Considerata la sezione 3 «Monitoraggio e valutazione» della comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 ed i relativi obblighi informativi relativi all'erogazione degli aiuti concessi;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 48570 del 31 gennaio 2023 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 *final* "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.» (SA.105191);

Visto il decreto ministeriale prot. n. 6211 dell'8 gennaio 2024 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 *final* "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.» (SA.110474 (2023/N));

Visto il decreto ministeriale prot. n. 264368 del 12 giugno 2024 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" come modificata dalla comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024» (SA.114343 (2024/N));

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale

degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)* e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)* della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Visto in particolare l'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranità alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2023 che istituisce il Sistema di qualità nazionale zootecnia e stabilisce le linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione afferenti al sistema affinché vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2023 al n. 1324 del registro dei visti, che individua i sostegni per le imprese agricole e definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse assegnate di euro 25.000.000,00 (euro venticinque milioni/00), nonché, delle procedure per l'erogazione dell'aiuto ed individua AGEA quale soggetto gestore;

Considerato il perdurare delle situazioni di crisi di mercato e dell'innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilità geopolitica, a seguito

del conflitto Russo-Ucraino, intervenuto all'indomani della grave crisi di mercato della recente pandemia da COVID-19 che ha già duramente colpito il settore agroalimentare;

Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nell'anno 2022 per gli agricoltori gli esborsi sono aumentati del 23 per cento su base annua, registrando un'ulteriore spinta dopo l'aumento del 6,4 per cento del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici (aumento del 62 per cento) oltre che degli animali da allevamento (aumento del 10 per cento) e dei mangimi (aumento del 21 per cento);

Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina è registrato dal report del CREA «Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete RICA (Rete d'informazione contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento con la previsione di stima che prevede per oltre il 30 per cento delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7 per cento registrato prima dell'attuale crisi internazionale;

Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Tenuto conto che con riferimento alla campagna 2023 si sono rilevate criticità con riferimento alla filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e alle carni bovine SQNZ, laddove il plafond a disposizione non è stato esaurito dalle domande presentate;

Vista la nota del 2 febbraio 2024, con la quale Assocarni, Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame, ha richiesto un intervento normativo emendativo in ordine al decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023, con riferimento all'art. 4, commi 6 e 7, affinché il limite ivi previsto di otto mesi sia sostituito dalla previsione di sei mesi e laddove è previsto che la presenza dell'animale nello stesso allevamento sin dalla nascita sia obbligatoria, così escludendo dall'intervento gli allevamenti da ingrasso, al fine di non incorrere nel mancato obiettivo che il decreto si è prefissato ovvero quello di aumentare il patrimonio bovino italiano favorendo la nascita e l'ingrasso di animali in Italia;

Ritenuto pertanto necessario procedere a modificare il testo dell'art. 4, commi 6 e 7 del decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023 come da richiesta di Assocarni con nota del 2 febbraio 2024, nonché gli articoli relativi al regime di aiuti applicabile (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina vigente) e gli articoli relativi alle attività del soggetto gestore AGEA;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4

1. All'art. 4 del decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «fino all'età di almeno di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti «fino all'età di almeno sei mesi»;

b) al comma 7, dopo le parole «di almeno di sei mesi» sono aggiunte le seguenti «— anche in relazione a codici allevamento diversi, purché riferiti ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2024 gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare n. 264368 del 12 giugno 2024, recante "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2024) 3890 del 7 giugno 2024. Per gli anni 2025 e 2026 l'aiuto è concesso nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti "*de minimis*"».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6

1. All'art. 6 del decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2024, il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina vigente», mentre per il 2025 e il 2026 le verifiche devono essere effettuate nell'ambito del regime «*de minimis*»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I fondi da trasferire al soggetto gestore per ciascuna annualità sono quantificati sulla base dei dati relativi alle unità di superficie (HA) e di capi che sono stati oggetto — delle domande dichiarate ricevibili — nell'annualità precedente. Per il trasferimento dei fondi relativi all'anno 2024 il soggetto gestore fornisce al Ministero i dati di cui al precedente periodo entro il 27 dicembre 2024. Per le annualità successive e fino al 2026, il trasferimento avverrà entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei dati di cui al primo periodo — forniti al Ministero dal soggetto gestore — entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno, il soggetto gestore

trasmette al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare:

a. la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso e quelle per i quali il procedimento è ancora in corso, utilizzando la "tabella di rendicontazione" allegata al presente provvedimento;

b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi gli stessi in base alle specifiche motivazioni che impediscono la chiusura del procedimento ed all'anno di generazione dello stesso.

Con cadenza annuale il soggetto gestore comunica al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare i dati relativi ai procedimenti conclusi, aggiornando la tabella di rendicontazione e la relazione di cui al periodo precedente.»;

c) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Le somme eventualmente non erogate dal soggetto gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi, sono restituite al Ministero entro trenta giorni dall'invio della rendicontazione e riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del MASAF e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di riversamento sono indicate con apposita comunicazione da rendersi contestualmente al trasferimento delle somme previsto dall'art. 6.

10. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili. A conclusione della campagna 2026, entro il 30 settembre 2027, il soggetto gestore restituisce tutti gli importi non erogati, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti per i quali siano ancora pendenti contenziosi giudiziari e ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2024, il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022 e successive modificazioni. Il soggetto gestore provvede alla registrazione delle concessioni individuali ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 entro il 31 dicembre 2024.

2. Per gli anni 2025 e 2026 nuovi aiuti "*de minimis*" di cui al presente decreto sono concessi dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti "*de minimis*".

3. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

4. In ogni caso è fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8

1. L'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Gli aiuti concessi nell'anno 2024 in conformità al decreto del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare n. 264368 del 12 giugno 2024 recante "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024", sono autorizzati con decisione della Commissione europea C(2024) 3890 del 7 giugno 2024.

2. Gli aiuti concessi per gli anni 2025 e 2026 in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.».

Art. 5.

Finanziamento degli interventi

1. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «fondo per la sovranità alimentare», esercizio 2024 pari a 25 milioni di euro.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Minitero del turismo, n. 128

ALLEGATO

Filiere oggetto del sostegno	Importo trasferito ad AGEA	Numero e data quietanza MASAF	Informazioni istruttorie			Procedimenti di erogazione non conclusi				Procedimenti di erogazione conclusi			
			Numero domande presentate	Numero UBA/HA	Importo richiesto	Numero domande non ancora liquidate	Importo richiesto, ma non ancora erogato	di cui importo ancora da erogare per motivazioni diverse da contenziosi giudiziali	di cui importo ancora da erogare in quanto oggetto di contenzioso giudiziale	Numero domande liquidate	UBA/HA oggetto di liquidazione	Importo liquidato	Importo residuo
		Totali->											

25A01005

DECRETO 31 gennaio 2025.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1778 della Commissione del 7 settembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 240 del 8 settembre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salamini Italiani alla Cacciatora»;

Visto che il Consorzio di tutela della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora», con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q8, ha modificato il proprio statuto in data 4 dicembre 2024 e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo pec il 17 dicembre 2024 (prot. Masaf n. 664064/2024);

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora» alle prescrizioni della normativa sui Consorzi di tutela delle DOP ed IGP dell'agroalimentare, citata in premessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con

i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora» nella nuova versione deliberata durante l'assemblea straordinaria del 4 dicembre 2024, recante il numero di repertorio 18268 ed il numero di raccolta 12338 e registrato a Modena il 5 dicembre 2024, con il numero 31703 serie 1T;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora» deliberate durante l'assemblea straordinaria del 4 dicembre 2024, recante il numero di repertorio 18268 ed il numero di raccolta 12338 e registrato a Modena il 5 dicembre 2024, con il numero 31703 serie 1T.

Il presente decreto è pubblicato ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A00989

DECRETO 31 gennaio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Lambrusco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Modena» o «di Modena», «Reggiano», «Reno» e sulla IGT «Bianco di Castelfranco Emilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Lambrusco ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Modena» o «di Modena», «Reggiano», «Reno» ed alla IGT «Bianco di Castelfranco Emilia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela Lambrusco, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela Lambrusco richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco

Salamino di Santa Croce», «Modena» o «di Modena», «Reggiano», «Reno» e per la IGT «Bianco di Castelfranco Emilia»;

Considerato che il Consorzio tutela Lambrusco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Modena» o «di Modena», «Reggiano», «Reno» e per la IGT «Bianco di Castelfranco Emilia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 2098987/2025 del 21 gennaio 2025 (prot. Masaf n. 27092/2025) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Lambrusco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli di Scandiano e di Canossa», «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Modena» o «di Modena», «Reggiano», «Reno» e «Bianco di Castelfranco Emilia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029 e successive integrazioni e modificazioni, al Consorzio tutela Lambrusco, con sede legale in Modena, viale Virgilio, n. 55, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Modena» o «di Modena», «Reggiano», «Reno» e sulla IGT «Bianco di Castelfranco Emilia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029 e successive integrazioni e modificazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A00990

DECRETO 31 gennaio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei Vini dei Colli di Parma a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Colli di Parma».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024 n. 289099, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Colli di Parma»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei Vini dei Colli di Parma, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Colli di Parma»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4, dell'art. 41 della legge n. 238, del 2016 per la DOC «Colli di Parma». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 2098978/2025 del 21 gennaio 2025 (prot. Masaf n. 27118/2025) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Colli di Parma»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19034, al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, con sede legale in Parma, via Verdi n. 2, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Colli di Parma».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19034, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A00991

DECRETO 7 febbraio 2025.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Pane di Altamura» registrata come Denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 18 luglio 2003.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, in corso di registrazione alla Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto in particolare l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025 recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», che al comma 3 prevede che la modifica temporanea si applichi per un periodo di tempo limitato stabilito dall'autorità che la approva;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 181 del 19 luglio 2003, con il quale è stata iscritta nel registro delle Denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la Denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio per la tutela e valorizzazione del Pane di Altamura DOP in data 3 febbraio 2025, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Pane di Altamura» ed in particolare la parte dell'art. 4 del disciplinare di produzione relativamente alle varietà consentite;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1356 del 30 ottobre 2024 recante «decreto legislativo n. 102/04, art. 6 - Proposta urgente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Siccità 2024. Intero territorio regionale. Accesso al Fondo di solidarietà nazionale.», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 21 ottobre 2024;

Vista la relazione del Servizio territoriale Bari-BAT, di cui all'allegato alla deliberazione di giunta regionale n. 1356 del 30 ottobre 2024, relativa alla procedura di delimitazione del territorio colpito dagli eventi calamitosi e di accertamento dei danni conseguenti provocati dalla siccità verificatasi nell'anno 2024 nel territorio di competenza;

Vista la determinazione del dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 51 del 4 febbraio 2025 in cui si riconosce che l'andamento climatico 2024 ha fortemente pregiudicato la produzione di cereali nella zona geografica della DOP Pane di Altamura;

Considerato che il disciplinare di produzione del Pane Altamura DOP prevede all'art. 4:

«La materia prima impiegata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà appulo, arcangelo, duilio, simeto prodotte nel territorio delimitato nell'allegato K, da sole o congiuntamente, in ragione di almeno l'80%, mentre per la restante quota è prevista l'utilizzazione di altre varietà, sempre prodotte sul territorio predetto» previsione che se mantenuta nelle condizioni sopra descritte, impedirebbe la certificazione di gran parte della DOP Pane di Altamura creando un grosso danno economico ai produttori;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del prodotto;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Pane di Altamura»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Pane di Altamura» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e ai sensi l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025 recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 198 del 27 agosto 2003 è modificato al primo paragrafo dell'art. 4 come di seguito riportato:

Art. 4.

«La materia prima impiagata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri prodotte nel territorio delimitato nell'allegato K».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano fino al 31 luglio 2025.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Pane di Altamura», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 7 febbraio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A00992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2024.

Istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione europea dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla direttiva 2024/1265, e, in particolare, l'art. 3, che dispone che «gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza», anche «al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali»;

Visto anche l'art. 16-*bis* della predetta direttiva, il quale dispone che, entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione della contabilità delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla valutazione effettuata nel 2013 circa adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico negli Stati membri (*International public sector accounting standards* o IPSAS);

Considerata la necessità di definire un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni italiane, basato sul principio *accrual*, con un unico *corpus* di principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS (*European public sector accounting standards*), in coerenza con il processo di definizione degli *standard* avviato nell'ambito del tavolo di lavoro appositamente istituito dalla Commissione europea presso l'Eurostat (EPSAS *Expert Group*);

Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, con la quale è stata istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la struttura di *governance* per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni italiane (di seguito, solo «Struttura di *governance*»);

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 e adottato con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 10160/21, del 13 luglio 2021;

Vista la riforma 1.15 del PNRR, denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», il quale all'art. 9, comma 14, stabilisce che le attività connesse alla realizzazione della citata riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla struttura di *governance* istituita presso la RGS;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 16051/2023 del 5 dicembre 2023, con allegato tecnico del 27 novembre 2023, che modifica il PNRR originariamente approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, la successiva decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024 e il relativo allegato del 2 maggio 2024, nonché da ultimo la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 15114/24 del 12 novembre 2024 e il relativo allegato adottato in pari data, con la quale vengono approvate ulteriori variazioni;

Vista la *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, che prevede il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità unico basato sul principio *accrual*, la definizione di *standard* contabili ispirati agli IPSAS e l'elaborazione di un piano dei conti multidimensionale;

Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, con la quale, previa approvazione da parte del Comitato direttivo della struttura di *governance* e nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze della *milestone* M1C1-108, sono stati definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile *accrual* unico per le pubbliche amministrazioni italiane, costituiti dal quadro concettuale, dagli *standard* contabili e dal piano dei conti multidimensionale;

Visti, in particolare, gli schemi di bilancio di conto economico e di stato patrimoniale, che costituiscono, rispettivamente, gli allegati n. 1 e n. 2 del principio contabile ITAS 1 adottato, insieme agli altri *standard* contabili, con la citata determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024;

Vista la *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15, come riformulata a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede, fra l'altro, una fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla *milestone* M1C1-108, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico;

Visto il *target* M1C1-117 della riforma 1.15, come riformulato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede la conclusione, entro il primo trimestre 2026, del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo si-

stema contabile per i rappresentanti di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico;

Visto il Piano triennale dei lavori della struttura di *governance* per il triennio 2024-2026, approvato dal Comitato direttivo il 31 gennaio 2024, nel quale si ravvisa la necessità di un intervento normativo per consentire l'espletamento della fase pilota, di cui alla *milestone* M1C1-118, e del primo ciclo di formazione, di cui al *target* M1C1-117;

Visto il decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» con il quale, all'art. 10, commi da 3 a 12, è stato adottato il predetto intervento normativo;

Visto l'art. 10, comma 3, dello stesso decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, che indica le amministrazioni pubbliche soggette alla fase pilota e il successivo comma 5, secondo il quale l'elenco delle stesse amministrazioni è individuato, tenendo conto delle esclusioni di cui al comma 4, con determina del Ragioniere generale dello Stato;

Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 con la quale sono state individuate, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del predetto decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, le amministrazioni tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, che includano almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR;

Visto l'art. 10, comma 7 dello stesso decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, secondo il quale, nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui alla medesima *milestone* e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti;

Visto l'art. 10, comma 9, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla *milestone* M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli *standard* contabili di cui alla medesima *milestone*;

Visto l'art. 10, comma 10, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale prevede che, al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del *target* M1C1-117 del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la sola esclusione delle società, sono tenute ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile, erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato del sito internet della RGS;

Considerato che la struttura di *governance* ha reso operativa una apposita sezione del sito internet della RGS (https://accrual.rgs.mef.gov.it), per assicurare un'informazione costante e aggiornata sulle attività di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e che, al fine di adempiere all'obiettivo previsto dal *target* M1C1-117 della predetta riforma, è stato attivato il Portale della formazione *accrual*, raggiungibile tramite il predetto sito internet;

Vista la convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024 tra la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e la RGS avente per oggetto la validazione e certificazione dei corsi multimediali costituenti il programma per il primo ciclo formativo previsto dal *target* M1C1-117;

Considerato il programma InIt della RGS, finalizzato alla realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi amministrativo-contabili di tipo ERP (*Enterprise resource planning*), adottato dalle amministrazioni centrali dello Stato e, su base volontaria, da altre amministrazioni centrali autonome, mediante il quale, dall'esercizio 2021, sono in uso le funzionalità relative alla contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto l'art. 10, comma 11 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di raccordo e schemi di bilancio

1. Al fine di elaborare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l'esercizio 2025, di cui all'art. 10, comma 6, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, le amministrazioni di cui all'art. 10, comma 5 del medesimo decreto-legge, riclassificano i propri dati contabili secondo le voci del piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024.

2. Per la riclassificazione di cui al comma 1, le amministrazioni provvedono a definire opportuni raccordi fra i propri piani dei conti e il piano dei conti unico, nei tempi utili ad assicurare la produzione e la trasmissione degli schemi di bilancio secondo le indicazioni del presente decreto, sulla base dei modelli di raccordo di cui al comma 3, per quanto applicabili.

3. Al fine di definire i criteri per la riallocazione delle poste contabili e l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole contabili, di cui alla citata *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, sono predisposti appositi modelli per il raccordo con il piano dei conti unico dei piani dei conti o modelli di rilevazione contabile di seguito elencati:

a) il piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e per le altre amministrazioni centrali autonome che adottano il medesimo piano dei conti;

b) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;

c) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 per le amministrazioni pubbliche non territoriali in contabilità finanziaria soggette alle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

d) i modelli di rilevazione di conto economico e stato patrimoniale di cui all'art. 19, comma 2, lettere *b)* e *c)*, *d)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definiti, da ultimo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 maggio 2019, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale;

4. I modelli di raccordo, di cui al comma precedente, sono adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato, previa approvazione del Comitato direttivo della struttura di *governance*, di cui all'art. 9, comma 14, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pubblicati, entro il 31 marzo 2025, nella sezione del sito internet della RGS dedicata alla riforma 1.15 del PNRR (https://accrual.rgs.mef.gov.it).

Art. 2.

Modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base

1. Il ciclo di formazione di base, di cui all'art. 10, comma 10, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale della formazione *accrual*, accessibile dalla sezione del sito internet della RGS dedicato alla riforma 1.15. I singoli corsi ed il programma formativo complessivo sono validati e certificati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024, tra la SNA e la RGS.

2. Ai fini della partecipazione al ciclo di formazione di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, entro quarantacinque giorni dalla data del presente decreto, si registrano sul portale della formazione *accrual*, con le modalità ivi indicate, designando il gestore della formazione, che ha il compito di curare l'iscrizione, sul medesimo portale, del referente responsabile della formazione e del personale indicati dall'amministrazione per espletamento del primo ciclo di formazione.

3. Il referente responsabile della formazione, di cui al comma 2, monitora il completamento del percorso formativo del personale iscritto al portale, avendo riguardo agli adempimenti della fase pilota di cui alla *milestone* M1C1-118 e delle tempistiche e degli adempimenti richiesti per la rendicontazione del *target* M1C1-117.

Art. 3.

Modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui all'art. 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, alla Ragioneria generale dello Stato

1. Ai fini della rendicontazione alla Commissione europea del conseguimento, entro il secondo trimestre 2026, dell'obiettivo relativo al completamento della fase pilota, prevista dalla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati dalle amministrazioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, sono acquisiti dalla RGS, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e per le altre amministrazioni centrali che adottano, per le scritture di contabilità economico-patrimoniale, il sistema informativo InIt della RGS, gli schemi di bilancio sono acquisiti tramite procedure informatiche messe a punto dalla RGS.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, diverse da quelle indicate al precedente comma 2, trasmettono alla RGS gli schemi di bilancio dell'esercizio 2025 attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca dati unitaria, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottando il linguaggio *standard* per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie «*eXtensible Business Reporting Language*» (XBRL) e lo *standard* per la codifica e decodifica «*eXtensible Markup Language*» (XML), secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilità, disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato direttivo della struttura di *governance* e pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla riforma 1.15 (https://accrual.rgs.mef.gov.it) entro il 31 marzo del 2025.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

25A01109

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 febbraio 2025.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire la sede periferica di Napoli, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 15 a 20 unità e, per l'intero corso, da 60 a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 13 giugno 2024, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Napoli, da via Toledo n. 148 a via Giosuè Carducci n. 42, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a venti unità;

Visto il parere favorevole espresso in occasione della riunione del 9 aprile 2024 dalla Commissione tecnico-consultiva istituita, ai sensi dell'art. 3 del regolamento MURST n. 509/1998, presso il Ministero dell'università e della ricerca con decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 18 dicembre 2024, n. 293 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», è autorizzato a trasferire la sede periferica di Napoli, da via Toledo n. 148 a via Giosuè Carducci n. 42.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è aumentato da quindici a venti unità e, per l'intero corso, da sessanta a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A01047

DECRETO 5 febbraio 2025.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia Forma Mentis» a trasferire la sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 5 settembre 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia Forma Mentis» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Roma, da via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 5 a via XX Settembre n. 68/b, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 18 dicembre 2024, n. 293 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia Forma Mentis» è autorizzata a trasferire la sede principale di Roma, da via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 5 a via XX Settembre n. 68/b, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A01048

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 gennaio 2025.

Disposizioni relativamente al servizio numero unico di emergenza europeo «112».

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022 che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» e in particolare quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2, relativamente all'elaborazione di una tabella di marcia per l'aggiornamento del sistema PSAP nazionale affinché sia in grado di rispondere alle comunicazioni di emergenza tramite la tecnologia a commutazione di pacchetto, nonché di riceverle e trattarle;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione del 12 dicembre 2018 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali

di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera *g)*, di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili;

Vista la raccomandazione 2003/558/CE della Commissione europea del 25 luglio 2003 sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche» e in particolare gli articoli 98-*vicies-semel* e 98-*vicies-bis* recanti norme in materia di «Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo» e «Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo» che indicano il Ministero delle imprese e del made in Italy quale responsabile delle attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica in relazione all'attuazione del numero unico di emergenza europeo «112» in Italia nonché l'art. 98-*vicies*, comma 2, ove è previsto, tra l'altro, che il Ministero provvede affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi».

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» che, all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, prevede, tra l'altro l'«istituzione del numero unico europeo "112" su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2006, recante «Servizio "112" numero unico europeo d'emergenza»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 2008 recante «Numero unico di emergenza europeo "112"»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2010, recante «Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo "112"»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 11/06/CIR reca le disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi *Voice over internet protocol* (VoIP) e integrazione del piano nazionale di numerazione;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 8/15/CIR reca «Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR» e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto delle previsioni del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, ed in particolare di quanto indicato al considerando 19, ove è, tra l'altro, specificato che spetta agli Stati membri determinare quali tipologie di comunicazioni di emergenza sono tecnicamente fattibili per garantire ai clienti in *roaming* l'accesso ai servizi di emergenza, nonché che «gli operatori delle reti ospitanti dovrebbero includere nell'offerta di riferimento informazioni in merito alle tipologie di comunicazioni di emergenza obbligatorie e tecnicamente fattibili per garantire l'accesso ai clienti in *roaming* a norma delle misure nazionali nello Stato membro visitato. Gli accordi di *roaming* all'ingrosso dovrebbero inoltre includere informazioni sui parametri tecnici per garantire l'accesso ai servizi di emergenza, anche per i clienti in *roaming* con disabilità, nonché per garantire la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, comprese le informazioni derivate da dispositivi mobili, allo PSAP più idoneo nello Stato membro visitato. Tali informazioni dovrebbero consentire al fornitore di *roaming* di identificare e fornire gratuitamente la comunicazione di emergenza e la trasmissione della localizzazione del chiamante» ed al considerando 44 ove è specificato che «per garantire che i clienti in *roaming* abbiano accesso ininterrotto, effettivo e gratuito ai servizi di emergenza, le reti ospitanti non dovrebbero applicare ai fornitori di *roaming* tariffe all'ingrosso connesse ad alcun tipo di comunicazioni di emergenza».

Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'interno, ha condotto dei tavoli tecnici, conclusi nel mese di dicembre 2023, ai fini dell'aggiornamento delle previsioni normative di cui ai decreti del Ministero delle comunicazioni del 22 gennaio del 2008 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2009 in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022, ove è prevista, tra l'altro, la definizione di una *roadmap* per l'implementazione delle comunicazioni di emergenza basate su voce, testo o video attraverso tecnologie a commutazione di pacchetto;

Considerato che a detti tavoli tecnici hanno partecipato gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili incaricati della raccolta e della consegna ai *Public safety answering point* (PSAP) delle chiamate di emergenza, i principali produttori di sistemi operativi dei dispositivi mobili di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2019/320 e i referenti regionali indicati per la partecipazione alla Commissione consultiva di cui all'art. 98-*vicies-semel* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione della disciplina relativa al servizio numero unico di emergenza europeo «112» in vigore ai sensi dei decreti del Ministero delle comunicazioni del 27 aprile 2006 e del 22 gennaio del 2008, e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2009, alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 e del regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione, in base alle determinazioni assunte nel quadro dei lavori della Commissione consultiva, individuata dall'art. 98-*vicies-semel* di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ed in base agli esiti dei citati tavoli tecnici;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle comunicazioni di emergenza originate da reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ed effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» e verso le numerazioni nazionali associate ai servizi di emergenza per i quali, ai sensi dell'art. 98-*vicies-bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è richiesta al Ministero dell'interno la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.

2. Le numerazioni nazionali associate ai servizi di emergenza sono individuate nel piano di numerazione del settore delle comunicazioni elettroniche e disciplina attuativa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP (*Public safety answering point*): un luogo fisico in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza quale definito all'art. 2, lettera *n)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo quale definito all'art. 2, lettera *o)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) comunicazione di emergenza: la comunicazione di emergenza quale definita all'art. 2, lettera *q)* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) operatore: un'impresa quale definita all'art. 2, lettera *ll)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) PSAP più idoneo: uno PSAP più idoneo quale definito all'art. 2, lettera *mm)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo quali definiti all'art. 2, lettera *ss)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, quale definita all'art. 2, lettera *tt)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale, quale definito all'art. 2, lettera *ggg)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) servizio di emergenza: il servizio di emergenza quale definito all'art. 2, lettera *nnn)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) servizio vocale di tipo *Voice over long term evolution* o VoLTE: il servizio vocale fornito da una rete mobile basato su *standard* internazionali ETSI/3GPP per abilitare comunicazioni voce di alta qualità nelle reti attraverso l'accesso radio in tecnologia LTE 4G e la rete «*core*» in tecnologia IMS (IP *Multimedia system*).

k) servizi vocali di tipo *Voice over IP* o VoIP: servizi vocali forniti da una rete fissa o mobile basata su *standard* internazionali ETSI/3GPP per la fornitura del servizio vocale in tecnologia *Voice over IP* attraverso connessioni IP, come per il mobile attraverso il 5G;

l) dispositivi mobili: telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2019/320;

m) produttori di sistemi operativi dei dispositivi mobili: i soggetti che sviluppano, producono e distribuiscono *software* destinato a costituire la piattaforma operativa necessaria per la gestione delle risorse *hardware* dei dispositivi mobili;

n) testo in tempo reale: una forma di conversazione testuale quale definita all'art. 2, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Art. 3.

Accesso al servizio numero unico di emergenza europeo «112»

1. Le modalità per l'instradamento verso le CUR delle comunicazioni di emergenza, di cui all'art. 1, comma 1, sono adottate sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato 1.

2. Le modalità di consegna all'interconnessione delle comunicazioni di emergenza sono adottate con i formati di *routing number* definiti nelle specifiche tecniche 763-3 e 769 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano, attraverso l'applicazione delle modalità definite nelle specifiche tecniche ST 763, ST 763-3 e ST 769 e successive modificazioni ed integrazioni, l'instradamento delle chiamate tramite il numero unico di emergenza europeo «112», anche per le chiamate originate

dai dispositivi privi di una scheda SIM attiva o con SIM non registrata su rete mobile come previsto nella parte C dell'allegato 1.

4. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti private di comunicazione elettronica, che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso reti pubbliche, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato 1, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo a un servizio di emergenza.

5. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» per le comunicazioni di emergenza basate su servizi vocali di tipo VoLTE o VoIP e testo in tempo reale.

6. Gli operatori provvedono, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla consegna delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» in modo conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'art. 3, comma 5 e all'allegato I, sezione V, lettera *a)* punto *i)* e *iii)* del decreto legislativo 22 maggio 2022, n. 82 e secondo le modalità definite con le specifiche tecniche ST 769 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Localizzazione del chiamante su rete fissa e mobile

1. Le informazioni di localizzazione del chiamante relative a tutte le comunicazioni di emergenza sono fornite secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3.

2. La trasmissione delle informazioni di localizzazione è obbligatoria anche nel caso di comunicazioni di emergenza originate da utenti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile.

3. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero garantiscono il solo trasporto delle informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, ove disponibili. Dette informazioni sono conservate per il solo tempo strettamente necessario.

4. I produttori dei sistemi operativi dei dispositivi mobili assicurano l'individuazione delle informazioni di localizzazione del chiamante derivanti dai suddetti dispositivi e ne garantiscono la disponibilità per il relativo trasporto di cui al comma 3.

5. I produttori di sistemi operativi dei dispositivi mobili fanno riferimento alle specifiche linee guida indicate nella parte C, punto 2, dell'allegato 1, con riguardo alle comunicazioni di emergenza che usano servizi vocali di tipo VoLTE o VoIP e testo in tempo reale.

Art. 5.

Obblighi di comunicazione relativi ai distretti telefonici NUE 112

1. La comunicazione agli operatori dell'avvenuta transizione delle aree coperte dai distretti telefonici al modello individuato all'art. 98-*vicies-semel*, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è pubblicata sul sito governativo del servizio numero unico d'emergenza europeo «112» gestito dal Ministero dell'interno.

2. Gli operatori, a seguito di tale comunicazione, sono tenuti ad ottemperare all'obbligo di corretta gestione del *routing number* secondo quanto indicato all'art. 2, comma 5, dell'allegato 1 del presente decreto.

3. Entro novanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1 tutti gli operatori provvedono all'aggiornamento delle modalità di gestione del *routing number*.

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Fino al completamento della transizione dei servizi di emergenza al modello individuato all'art. 98-*vicies-semel*, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per tutti i distretti telefonici sul territorio nazionale, è assicurata dagli operatori la continuità del servizio secondo le modalità previste all'art. 2, comma 5, dell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 8.

Abrogazione

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto, il decreto 22 gennaio 2008 recante «Numero unico di emergenza europeo "112"» del Ministero delle comunicazioni e il decreto 12 novembre 2009 recante «Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo "112"» del Ministero dello sviluppo economico sono abrogati.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero.

Roma, 17 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 119

ALLEGATO *1*

Gestione ed instradamento delle comunicazioni di emergenza 112 NUE (Numero Unico Europeo) nel modello CUR: requisiti e vincoli

Il presente allegato illustra le modalità per la gestione tecnica nelle reti di comunicazione elettronica e l'instradamento verso le CUR delle comunicazioni di emergenza di cui all'art. 1 comma 1, nell'ambito del Servizio del Numero Unico Europeo di Emergenza «112 NUE».

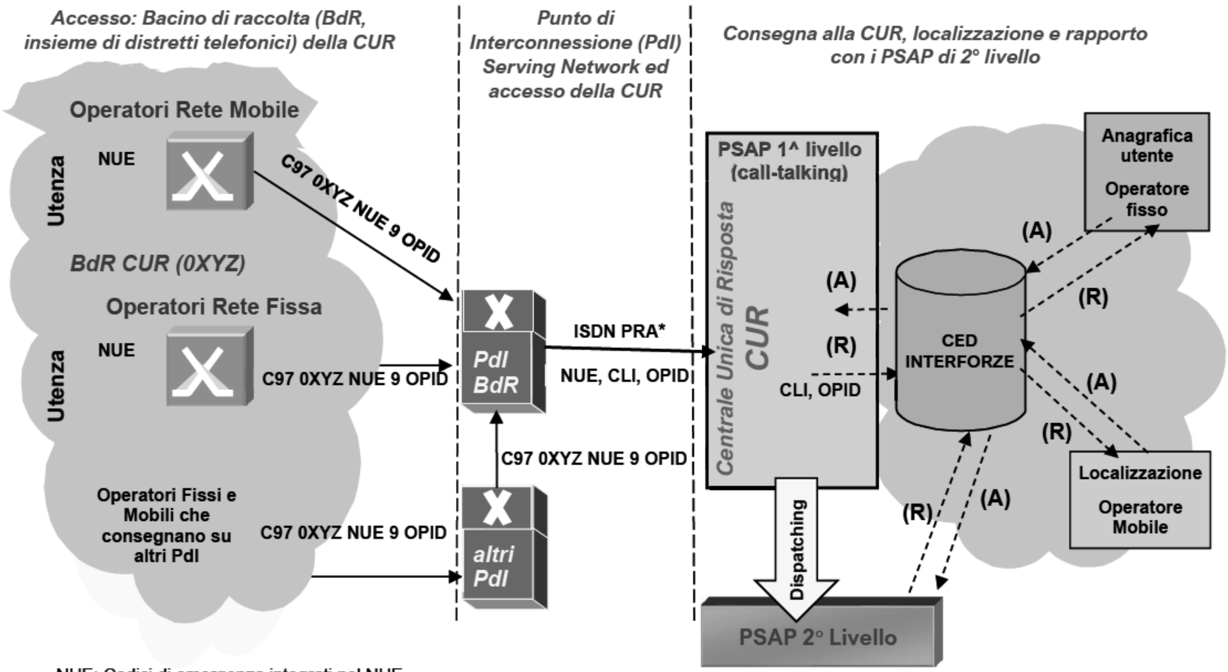
Art 1
Modello di servizio CUR

La figura 1 illustra il modello funzionale del servizio 112 NUE individuato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i. Si evidenziano i tre domini logici separati dalla linea tratteggiata:

A. Accesso;

B. Punto di interconnessione (PdI) con la *Serving Network* ed accesso alla CUR;

C. Consegna alla CUR.



NUE: Codici di emergenza integrati nel NUE

* *La componente di accesso alle sedi CUR/PSAP evolverà nel tempo in tecnologie VoIP "IP-based" secondo un processo che sarà definito con le pertinenti Amministrazioni nazionali*

Figura 1 - Servizio NUE modello «CUR»: schema logico/funzionale[1]

[1] Si evidenzia che nel caso delle soluzioni operative su alcuni distretti telefonici, nei quali il servizio di emergenza 112 NUE è fornito utilizzando il RgN C97, di cui all'art. 2, anche nella fase transitoria nella quale non è ancora presente una CUR, secondo l'architettura di cui alla figura 1, sono svolte dai PSAP competenti su base territoriale le attività connesse alla ricezione delle comunicazioni di emergenza, incluse le richieste di localizzazione di cui all'Allegato 2 e 3.

Parte A

Accesso

L'accesso alla gestione delle comunicazioni di emergenza del Servizio 112NUE riguarda tutte le reti pubbliche di comunicazione elettronica: la selezione di numerazioni di emergenza dei clienti compresi nel Bacino di Raccolta (BdR) servito dalla CUR, è consegnata al Punto di Interconnessione (PdI), relativo al distretto di origine della chiamata (0XYZ) con la *Serving Network*. Il formato di consegna è quello definito nel presente Allegato 1 (RgN C970XYZNUE9OPID, come definito nel successivo art. 2).

Il BdR comprende l'insieme dei distretti telefonici, nella loro interezza territoriale, che costituisce l'area di competenza geografica delle singole CUR territorialmente competenti per la gestione dei servizi NUE.

Il BdR di una CUR per il singolo codice della selezione NUE (112, 113, 115,118 nonché quelli che, pur essendo classificati come di emergenza, sono transitoriamente ancora non integrati nella gestione da parte della CUR sulla base delle indicazioni del Ministero dell'interno secondo quanto previsto dall'art. 98-vicies semel del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 e s.m.i.), è un elemento non divisibile e va mantenuto integro anche nel caso di applicazioni di politiche di Disaster Recovery (DR), citate nel presente Allegato 1.

La *Serving Network* per i servizi di emergenza garantisce la consegna alla CUR delle comunicazioni di emergenza. La *Serving Network*, al fine di garantire il servizio, supporta la ricezione del Routing Number (RgN) anche su PdI diversi da quelli definiti per il distretto 0XYZ (vedi simbolo "Altri PdI" della figura).

La tecnologia di accesso utilizzata per attestare le CUR ed i PSAP di secondo livello evolverà nel tempo secondo la transizione evidenziata nel piano di migrazione dalla tecnologia a commutazione di circuito verso quella a commutazione di pacchetto definito da Ministero dell'interno, secondo le previsioni del regolamento delegato (UE) 2023/444.

Coerentemente con tali tempistiche, sulla base degli accordi tra le Amministrazioni responsabili delle CUR e dei PSAP di secondo livello e l'operatore che ha il ruolo di *serving network*, la *serving network* rende disponibile la consegna delle comunicazioni di emergenza in modalità *Full IP* attraverso l'utilizzo di *Access Gateway* come indicato nella successiva figura 2.

Le Amministrazioni responsabili delle CUR e dei PSAP di secondo livello definiscono i progetti realizzativi per l'introduzione delle chiamate *Full-IP* nei propri PSAP di primo o di secondo livello e li implementano secondo le tempistiche indicate nella tabella di marcia per la migrazione dalla tecnologia a commutazione di circuito verso quella a commutazione di pacchetto definito nel quadro dei lavori della Commissione Consultiva dando seguito alle previsioni dell'art. 7 par. 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/444.

La figura 2 rappresenta uno schema funzionale di alto livello connesso alla transizione del sistema delle reti operanti come *serving network* per i PSAP verso le reti a commutazione di pacchetto.

Attualmente è utilizzata una architettura basata su accessi di rete pubblica "*legacy*" in tecnologia ISDN secondo la figura 1; tale architettura ed accessi "legacy" è mantenuta fino alla migrazione verso soluzioni tecniche basate sulle reti a commutazione di pacchetto su rete pubblica fino ai siti delle CUR e ai siti dei PSAP di secondo livello, sulla base dello schema funzionale definito nella successiva figura 2.

L'effettiva architettura evolutiva di dettaglio verso soluzioni "*IP based*" deve essere individuata da parte delle strutture in capo a ciascuno dei domini coinvolti (accesso, rete, PSAP di competenza Regionale, PSAP di competenza centrale) e recepita in eventuali ulteriori indicazioni che possono essere oggetto di ulteriore specificazione nel quadro delle attività previste dalla tabella di marcia di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/444.

La figura 2 rappresenta lo schema funzionale connesso alla transizione della *serving network* per l'accesso di CUR e PSAP di secondo livello in tecnologia a commutazione di pacchetto.

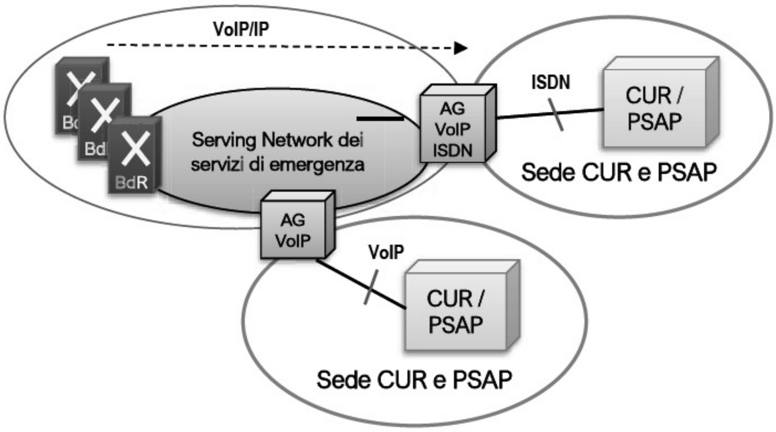


Figura 2 - Schemi funzionali di evoluzione "All-IP" per l'accesso di CUR e PSAP alla "Serving Network"

Parte B
Punto di interconnessione (PdI) con Serving Network

Il Punto di Interconnessione della *Serving Network* gestisce il *routing* dei tentativi di chiamata ricevuti con il RgN C97 verso i punti di attestazione della CUR con la *Serving Network*. Il Punto di Interconnessione ed i Punti di attestazione della CUR normalmente coincidono con lo stesso nodo di controllo.

Il Punto di attestazione della CUR garantisce:

- l'instradamento verso la CUR dei tentativi ricevuti con RgNC97 provenienti dal BdR della CUR;
- l'invio dei parametri tecnici mandatori:
  - *Calling Line Identifier* (CLI) del chiamante;
  - Codice OPID della rete origine della chiamata;
  - Servizio NUE richiesto dal Cliente (112, 113, 115, 118, altri definiti con successive attività di integrazione come da indicazioni del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 98 vicies bis, comma 3, del DLgs 259/2003).
- alta affidabilità e ridondanza della consegna primaria;

- le politiche di *Disaster Recovery* (DR) verso un'altra o più CUR vicarianti (non illustrate nella figura). Le politiche di DR sono applicate su ciascun BdR nella sua interezza.

Si evidenzia che la gestione del DR prevede l'utilizzo di CUR di supporto/*backup* localizzate in siti della stessa Regione o di differenti Regioni, in base agli accordi tra le competenti Amministrazioni. Le soluzioni tecnologiche adottate per la realizzazione delle soluzioni di DR possono evolvere – su eventuale indicazione del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 98 vicies bis comma 3, in considerazione della necessità di analisi di impatto affinché le chiamate siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso – prevedendo anche l'utilizzo di instradamenti, eventualmente anche temporanei, sulle reti pubbliche di comunicazione elettronica secondo modalità capaci di garantire alta affidabilità e ridondanza.

Parte C
Consegna alla CUR

La consegna alla CUR si occupa delle seguenti attività che hanno rilievo rispetto allo scopo del presente Allegato:

- ricezione della chiamata di emergenza secondo quanto definito dal Disciplinare Tecnico Operativo (DTO) rilasciato dalla Commissione Consultiva;
- localizzazione del chiamante derivante dall'infrastruttura di rete[2] (rif. Allegati 2 e 3);
- dispacciamento verso il PSAP2 competente per l'emergenza.

L'instradamento delle chiamate di emergenza può avvenire seguendo il principio di sussidiarietà tra le CUR, anche differenti da quella di competenza territoriale, su richiesta delle competenti Amministrazioni (servizio di emergenza *eCall*, soluzione per chiamate provenienti da cittadini sordi, DR, ecc.).

La CUR provvederà alla gestione delle comunicazioni di emergenza, secondo le modalità e procedure definite nel DTO.

In caso di indisponibilità tecnica in tempo reale della posizione dell'utente chiamante[3], ed in particolare dell'informazione nella segnalazione di rete del distretto di origine, l'inoltro delle comunicazioni verso le numerazioni di emergenza può non essere tecnicamente fattibile per l'operatore di accesso[4].

[2] La CUR richiede in tale ambito anche la localizzazione derivante dai dispositivi mobili, al di fuori dello scopo del presente Decreto

[3] Questa condizione può realizzarsi, tipicamente nel caso di tecnologie "*VoIP-based*" in sede utente, in modo non rilevabile dall'operatore di accesso, ad esempio nel caso di presenza di reti private dell'utente estese geograficamente e/o attraverso l'utilizzo da parte autonoma dell'utente di collegamenti attraverso Internet, anche wireless e WiFi, che consentono l'utilizzo di terminali ed APP voce in luoghi differenti dalla sede cliente. Inoltre, può accadere in caso di servizi innovativi "*IP-based*", anche forniti dall'operatore, che non utilizzano accessi diretti alla rete pubblica voce dell'operatore ma coperture locali wireless, ad es. di tipo WiFi (c.d. "*WiFi Calling*"). Si precisa che anche in questi casi deve essere assicurata la valorizzazione del RgN di cui all'art. 2 inserendo l'indicativo distrettuale di pertinenza della CUR a cui è destinata la chiamata (incluso l'eventuale caso di utilizzo della CUR di default di cui alla successiva nota 4).

[4] Per questi casi, qualora per massimizzare le possibilità di consegna della chiamata l'Autorità responsabile per i servizi di emergenza decidesse di individuare una CUR di default a cui inoltrare le chiamate, l'informazione sarà resa disponibile agli Operatori per le conseguenti operazioni di instradamento.

Accesso da rete mobile con terminali mobili 4G/VoLTE ai servizi di emergenza

Nel caso di terminali e reti mobili in grado di effettuare comunicazioni di emergenza tramite servizi vocali di tipo VoLTE o VoIP e/o Testo in Tempo Reale mediante *IP Multimedia Subsystem* (IMS) ed accessi radio 4G/VoLTE e, previa verifica di compatibilità e fattibilità tecnica, mediante successive evoluzioni (es. VoNR 5G[5]), la modalità di gestione tecnica ed instradamento delle chiamate di emergenza è la seguente:

1. Gli standard internazionali (es. ETSI/3GPP TS 122101) prevedono che un terminale mobile rilevi autonomamente una chiamata come di emergenza sulla base della numerazione selezionata dall'utente finale e in particolare prescrivono che:

a) le selezioni utente 112 e 911 devono essere sempre riconosciute dal terminale come numerazioni di emergenza;

b) il terminale privo di SIM deve riconoscere come di emergenza le ulteriori numerazioni 000, 08, 110, 999, 118 e 119; tali indicazioni sono state anche recepite internazionalmente nella Raccomandazione ITU-T E.161.1[6]. In tali casi, il terminale inizia una c.d. "sessione di emergenza" e associa in segnalazione alla chiamata una classe di servizio[7] tra quelle previste negli standard ETSI/3GPP e la numerazione effettivamente selezionata dal cliente non è veicolata in segnalazione alla rete dell'operatore[8].

2. Allo scopo di minimizzare possibili problematiche connesse al comportamento reale dei terminali mobili commercializzati nel mercato, si definiscono le seguenti linee guida per l'accesso ai servizi di emergenza, inclusi quelli non ancora instradati verso le CUR:

a) per le numerazioni di emergenza, che sono rilevate automaticamente dal terminale, di cui al punto 1 precedente (quindi i codici 112, 911, ecc.), a seconda che sia presente o meno la SIM nel terminale, e per le quali la selezione utente non è veicolata in segnalazione alla rete dell'operatore mobile, è sempre applicato l'instradamento definito per il codice 112, attraverso l'utilizzo, da parte del terminale nella segnalazione verso la rete dell'operatore mobile, dell'associata "categoria di servizio" standard definita da ETSI/3GPP.

b) Nel caso di terminale mobile con SIM registrata sulla rete dell'operatore:

(i) la specifica tecnica ETSI/3GPP applicabile[9] prevede come possibilità che la rete

---

[5] Nel caso di future evoluzioni tecnologie per la fornitura di servizi voce attraverso il 5G si evidenzia che, almeno nelle fasi iniziali, l'accesso ai servizi di emergenza potrà continuare ad essere fornito attraverso il servizio 4G/VoLTE previa comunicazione al Ministero.

[6] La Racc. ITU-T E.161.1 *"Guidelines to select Emergency Number for public telecommunications networks*" che impone di applicare alla selezione dell'insieme di numerazioni di emergenza «estere» 911, 000, 08, 110, 999, 118 e 119 il trattamento come «*Emergency setup*» e, quindi, vengono in Italia assimilate alla selezione del 112 come categoria di servizio associata.

[7] L'associazione tra le numerazioni di emergenza e la relativa classe di servizio è definita dall'operatore; in assenza di tali indicazioni, di norma, il terminale riconosce le numerazioni definite da ETSI/3GPP e utilizza la classe di servizio generica. L'operatore può istruire il terminale a riconoscere numerazioni di emergenza aggiuntive e la relativa classe di servizio tramite la rete e/o tramite la configurazione della SIM. Ad esempio, le SIM possono essere configurate da un operatore per associare al codice 112 la classe di servizio "*police*" e ciò, nello scenario di accesso dell'utente ad un altro operatore che utilizza le classi di servizio anche per le altre numerazioni di emergenza con "*police*" associato al codice 113, determina che le chiamate verranno instradate al codice 113.

[8] Nel caso dei terminali mobili 4G/VoLTE sono i soli terminali denominati "*Emergency Capable*", cioè in grado di supportare le chiamate di emergenza su rete mobile 4G/VoLTE, che sono la generalità dei terminali mobili di nuova generazione in commercializzazione

[9] ETSI/3GPP TS 122 101.

mobile possa inviare una lista aggiuntiva di numerazioni di emergenza al terminale, indicando la relativa categoria di servizio (sos, 112 o 113 "*Police*", 115 "*Fire brigade*", 118 "*Ambulance*", 1530 "*Marine Guard*"[10]). Nel caso di numerazione di emergenza per cui non è definita nella specifica tecnica ETSI/3GPP una classe di servizio può essere associata la classe di servizio del codice 112. Eventuali diverse indicazioni potranno essere condivise in sede di apposito tavolo tecnico con gli operatori convocato dal Ministero d'intesa il Ministero dell'interno ai sensi dell'art 98 vicies bis, comma 3, del DLgs 259/2003.

(ii) Per le numerazioni di emergenza che non sono rilevate automaticamente dal terminale, non coperte dal punto (i) precedente, l'operatore può applicare, secondo gli standard ETSI/3GPP, la gestione delle chiamate, c.d., come "normal call", cioè, gestita dal terminale e a livello di rete come normale chiamata telefonica. Questo trattamento consente anche la gestione diretta secondo le caratteristiche specifiche associate a numerazioni di emergenza nazionali, attuali ed eventualmente future, per cui non esiste negli standard internazionali una apposita "classe di servizio";

(iii) In alternativa, come indicato al punto (i), la rete dell'operatore mobile può supportare, anche per i codici di emergenza diversi dal 112, la modalità basata sulle "categorie di servizio" di emergenza definite da ETSI/3GPP e configurare secondo tale modalità i terminali mobili che si registrano sulla propria rete, gestendo l'inoltro diretto delle chiamate voce alle sole numerazioni di emergenza che dispongono di una "categoria di servizio" standard internazionale. Le chiamate verso numerazioni di emergenza nazionali, attuali ed eventuali future, che non rientrano nelle categorie di servizio ETSI/3GPP standard, possono essere veicolate alle CUR/PSAP assimilandole alla categoria di servizio associata al codice 112.

c) Nel caso di terminali mobili privi di SIM, possono essere assicurate solo le chiamate verso le numerazioni riconosciute automaticamente dal terminale (tipicamente il codice 112 e le numerazioni indicate al punto 1), applicando l'apposita soluzione tecnica definita nella ST 769 e ST 763/ST 763-3 caratterizzata dal CLI "temporaneo" "0160".

d) Nel caso di terminali mobili con SIM che non possono registrarsi sulla rete mobile di un differente operatore, analogo al caso del punto 3 precedente, possono essere fornite solo le chiamate verso le numerazioni riconosciute automaticamente dal terminale, definite al punto 1 applicando l'apposita soluzione tecnica definita nelle ST 769 e ST 763/ST 763-3 che prevede l'utilizzo del CLI "temporaneo" nel formato "0160". Qualora il terminale mobile dovesse aver ereditato da una precedente configurazione la modalità basata sulle "categorie di servizio" anche per altre numerazioni di emergenza rispetto al codice 112, sulla base di condizioni non prevedibili ed associate alle configurazioni della rete mobile cui è in quel momento attestato, potrebbe essere possibile l'effettuazione di chiamate verso tali ulteriori numerazioni di emergenza.

3. Le modalità indicate nei punti precedenti si applicano anche agli utenti "*roamer*" esteri che si attestano ad una rete mobile nazionale, ed agli operatori mobili virtuali (MVO).

Nel caso dei "*roamer*" esteri è richiesto il supporto della modalità basata sulle "categorie di servizio"

[10] Si precisa che l'associazione tra le classi di servizio e ciascuna numerazione di emergenza nazionale è a cura del singolo operatore che identifica e gestisce tale associazione, secondo la tipologia del servizio di emergenza.

standard sopra descritta, qualora coerentemente supportata da reti e terminali mobili esteri, accettando le limitazioni rispetto ai servizi di emergenza, attuali ed eventualmente futuri, che non dispongano di "categorie di servizio" standard e cioè l'assimilazione ad una chiamata verso il codice 112.

Resta sempre applicabile quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/612 con specifico riferimento alla fattibilità tecnica delle soluzioni per i clienti in *roaming* internazionale.

Art. 2

Formato di *Routing Number* per l'accesso al servizio 112 NUE

1. Per le chiamate di cui all'art. 1, comma 1, del presente Decreto, il formato di *Routing Number* (RgN) da utilizzare ai Punti di Interconnessione[11] tra operatori è definito nelle normative tecniche del Ministero delle imprese e del made in Italy ST 763-3 per l'interconnessione in tecnologia TDM/ISUP e ST 769 per l'interconnessione in tecnologia VoIP/IP.

2. Questo formato di RgN prevede l'inserimento dell'informazione dell'operatore di origine della chiamata in coda alla numerazione associata ai vari servizi di emergenza NUE integrati nel modello CUR:

$$\mathbf{CAB + 0I_1I_2I_3 + NUE + "9" + OP_ID_{orig}}$$

dove i vari campi assumono il seguente significato e valorizzazione:

- il campo "AB" viene valorizzato a "97";
- il campo "$0I_1I_2I_3$", di lunghezza variabile da 2 a 4 cifre, identifica il distretto telefonico di appartenenza della numerazione d'utente chiamante in caso di chiamate originate da rete fissa o il distretto telefonico in cui la rete mobile ha rilevato la presenza del terminale mobile chiamante;
- il campo "NUE": rappresenta la numerazione di emergenza NUE, di cui alla del. 8/15/CIR e s.m.i., che è stata integrata nel modello NUE/CUR;
- la cifra "9" è un separatore per evitare ambiguità nel riconoscimento e corretto trattamento del successivo campo "OP_IDorig" e dei relativi valori;
- il campo "OP_ID_{orig}" identifica univocamente, in ambito nazionale, l'operatore, fisso o mobile, che svolge il ruolo di operatore di accesso per la chiamata vocale verso la numerazione di emergenza, di cui al campo NUE precedente, ed è valorizzato con l'identificatore OP_ID assegnato al Ministero delle imprese e del made in Italy per gli utilizzi previsti nelle normative tecniche ST 763-3 (interconnessione TDM) e ST 769 (interconnessione VoIP/IP).

Tale formato di RgN e la valorizzazione dei relativi campi è oggetto delle normative tecniche definite in sede MiMIT (ST 763, ST 763-3, ST 769 e s.m.i.)

3. Il RgN indicato al comma 2, nel corso del processo di integrazione nel NUE/CUR, è utilizzato anche per le numerazioni di emergenza eventualmente ulteriori a quelle già indirizzate verso le CUR, a valle delle propedeutiche verifiche di fattibilità tecnica che dovranno essere richieste da parte del

[11] Nei casi residuali di interconnessioni ancora in tecnologia TDM/ISUP, in continuità con le modalità già utilizzate per i servizi di emergenza, la consegna delle chiamate è realizzato dagli operatori di accesso a livello di nodi di transito, al fine di garantire l'uniformità di trattamento tra fisso e mobile ed una distribuzione ottimale delle chiamate verso i centri operativi che erogheranno i servizi NUE.

soggetto assegnatario delle relative numerazioni di emergenza.

4. L'utilizzo di tale RgN all'interconnessione per le numerazioni di emergenza NUE integrate nel modello CUR è obbligatorio per tutte le reti pubbliche di comunicazione elettronica. A garanzia di un adeguato livello di robustezza e di affidabilità della soluzione, l'identificazione dell'operatore che ha originato la chiamata (OP_ID) deve essere sempre resa disponibile alle CUR, allo scopo di garantire, in ogni condizione il corretto riconoscimento di tale operatore.

5. Fino al completamento, per tutti i distretti telefonici sul territorio nazionale, della transizione dei servizi di emergenza al modello individuato all'art. 98-*vicies semel*, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i, gli operatori garantiscono, per i distretti telefonici non già transitati al modello CUR, il corretto ed affidabile trattamento delle chiamate attraverso il formato di RgN preesistente definito nelle normative tecniche MiMIT ST763/ST 763-3 e ST 769.(i.e. C99 + 0 $I_1I_2I_3$ + numero emergenza) tenendo conto di quanto indicato nella nota (1) riferita dalla Figura 1. Le funzionalità di localizzazione del chiamante sono assicurate in base alla disponibilità, per il PSAP ricevente la comunicazione di emergenza, dell'identificativo del chiamante.

Art. 3

Accesso ai servizi di emergenza NUE da rete di comunicazione elettronica ad uso privato

Nei casi di reti di comunicazione elettronica ad uso privato di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto, l'instradamento verso la corretta CUR o PSAP può essere assicurato dall'operatore pubblico solo se il gestore di tale rete privata garantisce, anche attraverso apposite configurazioni ed interventi, che:

a) la linea o derivato interno, da cui è originata la chiamata, si trova sempre nello stesso distretto telefonico in cui si trova la sede del cliente contrattualizzata con l'operatore pubblico, anche qualora utilizzi APP su smartphone connesse a coperture WiFi;

b) il CLI di tali chiamate ai servizi di emergenza appartiene alle numerazioni che l'operatore ha associato al gestore della rete privata per lo specifico accesso di rete pubblica, a cui è attestata la rete privata del gestore di tale rete.

Nel caso in cui la chiamata sia originata da una sede non situata nello stesso distretto di appartenenza della numerazione associata all'accesso alla rete pubblica della sede contrattualizzata con il gestore della rete privata, l'accesso ai servizi di emergenza competenti territorialmente può risentire della errata informazione resa disponibile in termini sia di successo della consegna della chiamata che di tempestività nella consegna della chiamata ai servizi responsabili della gestione del soccorso. Qualora dovesse verificarsi tale evenienza è responsabilità del gestore della rete privata assicurare, per ogni sede, la presenza di una linea aggiuntiva dedicata alle comunicazioni di emergenza per consentire l'accesso alternativo e agevole ai servizi di soccorso come previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i.

Art. 4

Gestione della priorità attraverso accesso radio delle chiamate di emergenza

Per prevenire condizioni di congestione su accesso radio ed assicurare l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza come previsto dall'art. 98 *vicies*, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i., e assicurare quindi che le comunicazioni di emergenza siano gestite dalla rete mobile degli

operatori nel rispetto del principio dell'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, viene assegnata alle comunicazioni di emergenza una priorità rispetto altri tipi di comunicazione voce o dati attraverso l'utilizzo del parametro ARP[12].

Il parametro ARP contiene informazioni sul livello di priorità, sulla capacità di prelazione e sulla vulnerabilità della prelazione di un canale radio; tale parametro prevede un valore scalare da 1 a 15[13] per indicare il livello di priorità e due valori di flag:

- *Pre-Emption Capability* della connessione, che determina la possibilità di essere in grado di prevalere su altre connessioni a più bassa priorità;
- *Pre-Emption Vulnerability* che determina la protezione da connessioni con priorità più alta.

Alle comunicazioni di emergenza deve essere assegnato dagli operatori di rete mobile il valore di ARP=1 ed il *flag Pre-Emption Capability* impostato a "yes" e *Pre-Emption Vulnerability* impostato a "no". Eventuali richieste di assegnazione di ARP=1 ad altre tipologie di chiamate e/o l'eventuale modifica delle "flag" suindicate devono essere sottoposte al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, ai sensi dell'art. 98 vicies bis, comma 2, le valuterà d'intesa con il Ministero dell'interno.

[12] Le principali specifiche tecniche internazionali di riferimento per l'utilizzo di tale parametro e per assegnare la priorità alle comunicazioni nei contesti indicati sono ad esempio la ETSI TS 123 203 e la ETSI TS 129 212. Il parametro ARP, *Allocation Retention Priority*, attraverso le opportune configurazioni definisce il livello di prelazione attribuito ad una comunicazione, ovvero la possibilità di gestire su rete mobile una comunicazione in corso per liberare risorse dell'accesso radio a fronte di una richiesta con priorità più elevata. Il parametro APR non ha alcun impatto sull'inoltro dei pacchetti e di definizione di priorità all'interno dei nodi EPC, dove le decisioni si basano sul parametro QCI del bearer.

[13] Ai fini del presente decreto si possono considerare i valori di ARP da 1 a 6

ALLEGATO *2*

Operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero: fornitura della localizzazione derivata dalla rete fissa

Parte A
Oggetto

Il presente documento definisce, nell'ambito del servizio di emergenza 112 NUE, la fornitura al "Concentratore Interforze" (riferito anche come CED Interforze nel seguito) del servizio di localizzazione delle chiamate di emergenza originate da operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini della localizzazione derivata dalla rete fissa (di seguito anche "rete fissa").

Il "Concentratore interforze" è il sistema informatico ubicato presso il CED Interforze del Ministero dell'Interno che prevede: da un lato l'interfaccia con le CUR e con i centri operativi (c.d. PSAP, *Public-Safety Answering Point*) di secondo livello di pertinenza per i servizi di emergenza 112 NUE, se integrati nel modello CUR di cui all'Allegato 1, per la ricezione delle richieste di localizzazione e l'invio delle relative risposte, e dall'altro l'interfaccia con gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini della localizzazione derivata dalla rete fissa per la richiesta del servizio di localizzazione nell'ambito del presente decreto.

Le modalità di gestione ed instradamento delle comunicazioni di emergenza 112 NUE nel modello CUR sono indicate nell'Allegato 1.

Fino al completamento della transizione delle strutture di risposta alle emergenze, la continuità del servizio viene assicurata secondo le modalità previste all'art. 2, comma 5, dell'Allegato 1.

Parte B
Requisiti

1. Gestione degli instradamenti delle chiamate d'emergenza

Per tutte le comunicazioni di emergenza la cui modalità di gestione e instradamento avviene ai sensi delle previsioni di cui all'art. 1 dell'Allegato 1, l'Operatore di accesso deve introdurre il codice identificativo della propria rete (nel seguito *OP_IDorig*) nella segnalazione di chiamata e fornirlo all'interconnessione con la Serving Network dei servizi di emergenza, che consegna direttamente la comunicazione di emergenza ai PSAP di primo e secondo livello.

2. Localizzazione delle chiamate d'emergenza nel modello CUR

Il ricevimento in automatico dei dati di identificazione della linea (*Automatic Number Identification*, ANI, ovvero il CLI (*Calling Line Identifier*) della chiamata) e di localizzazione del chiamante in emergenza (*Automatic Location Identification, ALI*), da parte delle Centrali Uniche di Risposta (CUR) e quindi dei PSAP di secondo livello, è una funzionalità ottenuta attraverso l'attuazione del

modello specificato all'art. 1 dell'Allegato 1.

Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di identificazione della linea e di localizzazione del chiamante nell'ambito delle attività di ricezione delle comunicazioni di emergenza da parte delle CUR e dei PSAP di secondo livello è garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.

3. Dati di localizzazione da rete fissa

La localizzazione del chiamante da rete fissa fa riferimento all'indirizzo relativo all'ubicazione dell'impianto terminale di rete fissa da cui origina la chiamata verso il 112 NUE.

L'operatore, sulla base delle informazioni ricevute dal "Concentratore Interforze", verificherà che il CLI ricevuto sia relativo a clienti contenuti nei propri data base aziendali e, in caso affermativo, invierà in risposta alla richiesta, una stringa contenente gli elementi utili per la localizzazione del chiamante il servizio 112 NUE. Alla richiesta sopra indicata gli operatori rispondono fornendo, salvo i casi in cui la localizzazione del chiamante non è tecnicamente fattibile, solo per i propri i clienti:

- Ubicazione impianto (indirizzo e numero civico) corrispondente al CLI inviato dal "Concentratore Interforze" [1];
- Nome e Cognome (o ragione sociale) corrispondente al CLI inviato dal "concentratore interforze";

In particolare, sono stati individuati alcuni casi in cui la localizzazione del chiamante il NUE non è tecnicamente disponibile per le comunicazioni di emergenza di cui al presente decreto provenienti da:

- servizi VoIP nomadici in decade "55"[2];
- terminali telefonici interni di un centralino telefonico, inclusi *PBX ISDN e VoIP*[3] fatto salvo quanto indicato all'art. 3 dell'allegato 1;
- chiamate in modalità "*call completion*" tramite dispositivi, che sono esterni ai nodi di rete pubblica e sono attestati ad una differente rete rispetto a quella a cui è attestato l'utente che ha generato la chiamata;
- chiamate da utenza di operatore di telefonia (ospitato) in *Numbering Hosting* sulla rete dell'operatore di telefonia ospitante;
- chiamate da utenza VULL (*Virtual Unbundling del Local Loop*);
- chiamate da utenza WLR (*Wholesale Line Rental*).

4. Requisiti minimi di localizzazione (ALI)

Nel seguito sono definite le caratteristiche che devono avere le informazioni di localizzazione fornite dagli operatori di telefonia fissa per essere utilizzate come ALI dalle CUR e PSAP di secondo livello

---

[1] L'informazione (particella toponomastica e indirizzo) può essere fornita anche in un'unica stringa.

[2] Per i servizi VoIP nomadici in decade "0" per ubicazione fisica della linea deve intendersi l'indirizzo "abituale" indicato dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto.

[3] Si precisa che la disponibilità, a cura del gestore della rete privata, di una linea voce singola (con associata una numerazione specifica in decade 0) per ciascuna propria sede, consente la fornitura della localizzazione della sede, da cui è stata originata la chiamata di emergenza, rientrando nelle tipologie di accessi non dotate di PBX.

coinvolti nella gestione delle emergenze.

L'ALI si riferisce alla localizzazione della linea, da cui origina la comunicazione di emergenza diretta al servizio 112 NUE, realizzata dall'operatore nella propria rete.

5. Accuratezza orizzontale, affidabilità, disponibilità e tasso di successo della localizzazione

La localizzazione del chiamante è ottenuta ogni volta che una chiamata di emergenza viene effettuata dalla rete fissa; la sua accuratezza non deve scendere sotto livelli che rendano l'informazione di scarso supporto alle operazioni di emergenza; più in particolare, nei limiti della fattibilità tecnica, la posizione dell'utente finale deve essere localizzata con l'affidabilità, la precisione, la disponibilità ed il tasso di successo necessari a permettere ai servizi di emergenza di venire utilmente in soccorso al chiamante i servizi di emergenza.

La determinazione dei criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, a norma dell'articolo 98 *vicies bis*, comma 5, del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, è a cura del Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Modalità di localizzazione

La localizzazione è fornita in modalità PULL automatico solo in presenza di una comunicazione di emergenza rientrante nell'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 1. La localizzazione avviene attraverso una *query* realizzata dal CED Interforze al sistema dell'operatore contenente i dati di localizzazione della linea da cui origina la comunicazione di emergenza a seguito di richiesta iniziata dalla CUR dopo la ricezione della stessa. Si rimanda alle sezioni successive per la definizione di dettaglio della procedura.

7. Tempi di risposta (Latenza)

Le informazioni sulla localizzazione del chiamante sono instradate senza indugio allo PSAP più idoneo tecnicamente in grado di trasmettere le informazioni contestuali ai servizi di emergenza nel momento in cui tali servizi sono avvertiti; l'intero processo di localizzazione, si completa nell'arco temporale della chiamata vocale.

In ogni caso l'attività di localizzazione non deve ritardare il trasferimento della chiamata voce verso i PSAP di secondo livello di competenza.

8. Intelligibilità informazioni di localizzazione

Le informazioni di localizzazione indicate al punto 2 sono rese disponibili ai sistemi della CUR e del PSAP di secondo livello attraverso il protocollo di comunicazione con il "*Concentratore interforze*" definito dal Ministero dell'Interno - CED Interforze.

La CUR ed i PSAP di secondo livello implementano i previsti sistemi di visualizzazione su mappa geografica.

9. Fornitura del servizio di localizzazione al CED Interforze

Le informazioni di localizzazione della linea chiamante, con le caratteristiche minime descritte nel punto precedente, devono essere rese disponibili al CED Interforze dagli operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul

numero ai fini della localizzazione derivata dalla rete fissa.

a) L'informazione di localizzazione è resa disponibile dall'operatore ad un server all'interno della propria rete con funzioni di controllo accessi, gestione richieste e risposte di localizzazione.

b) I messaggi di localizzazione sono scambiati tra operatore e CED Interforze attraverso una connessione dati separata (VPN con Tunnel IPSec) da quella utilizzata per la fonia della comunicazione di emergenza. Ciascun operatore gestirà le richieste/risposte relative alla localizzazione verso il "concentratore interforze" per le comunicazioni di propria competenza.

c) La richiesta di localizzazione iniziale viene effettuata in maniera automatica dalla CUR, che ha ricevuto la comunicazione di emergenza, verso il "*concentratore interforze*", e quindi, da quest'ultimo, verso l'operatore d'origine della chiamata, che è individuato attraverso l'OP_IDorig definito nell'Allegato 1. Tale richiesta viene avviata alla ricezione della fonia e, quindi, del *Calling Line Identifier* (CLI) della chiamata di emergenza (si tratta della cosiddetta modalità "Pull"). Al fine di evitare richieste di localizzazione relative a comunicazioni di emergenza non ancora instaurate (tentativo di chiamata senza risposta), la richiesta di localizzazione iniziale verso il "*concentratore interforze*" è inviata con le seguenti tempistiche di dettaglio:

   - all'atto della risposta alla chiamata da parte del PBX della CUR, in caso di gestione tramite coda, delle chiamate in ingresso alla CUR;
   - alla risposta dell'operatore NUE della CUR, in caso di assenza di coda d'ingresso alla CUR e cioè in caso di tempo di accodamento posto a zero).

d) La chiave utilizzata dal "*concentratore interforze*" nella richiesta (*i.e. query*) di localizzazione all'operatore di telefonia è il CLI (numero del chiamante) ossia la numerazione del chiamante presente nella chiamata al 112 NUE e presente nella richiesta di localizzazione inviata dalla CUR.

e) Il protocollo comune a tutti gli operatori fissa per lo scambio dei messaggi di localizzazione con il CED Interforze è definito nel documento: "*Specifica implementazione protocollo MLP (telefonia fissa)*", a cui si rimanda per i dettagli tecnici di implementazione del protocollo MLP per le reti fisse[4].

È cura del "Concentratore Interforze" operato dal CED Interforze trasferire le informazioni di localizzazione alla CUR che ha effettivamente in gestione la chiamata di emergenza e che ha richiesto la localizzazione del "chiamante".

In merito ai tempi di risposta, la localizzazione del "*chiamante*" deve essere soddisfatta in modo da poter essere instradata senza indugio alla competente CUR, in qualità di PSAP più idoneo ai sensi della normativa; nello specifico, si richiede che i sistemi informatici di ciascun operatore rendano disponibile l'informazione di localizzazione "*nelle condizioni di massimo carico*". L'intervallo di tempo dalla ricezione della richiesta di localizzazione pervenuta dal CED al sistema dell'Operatore

[4] Il documento del protocollo MLP "fisso" è reso disponibile agli operatori dal CED Interforze attraverso il portale dei servizi 112 NUE

di Telefonia fissa fino all'invio della risposta dallo stesso sistema deve essere non superiore ai tre secondi.

I dati di localizzazione sono sempre disponibili per l'interrogazione da parte del CED Interforze e non sono applicabili, da parte dell'operatore, filtri al relativo accesso. È compito della CUR e del CED Interforze assicurare l'invio della "*query*" di localizzazione verso il sistema di anagrafica della clientela dell'operatore solo a partire dall'instaurazione della corrispondente chiamata di emergenza, in coerenza con la normativa "*privacy*" vigente.

Qualora, per un qualsiasi motivo, la comunicazione di emergenza verso il NUE dovesse interrompersi (abbattimento della chiamata) senza ottenere le informazioni di localizzazione del chiamante nel corso del primo contatto, la CUR può contattare l'utente tramite una funzione di richiamo della numerazione telefonica (CLI).

La funzione di richiamo è una chiamata originata dalla CUR verso la numerazione telefonica (CLI) che aveva in precedenza acceduto al servizio 112 NUE, ed è una normale chiamata vocale operata dalla CUR/PSAP verso la numerazione telefonica che non prevede alcuna operazione aggiuntiva da parte dell'operatore e/o possibilità di correlazione con precedenti chiamate verso i servizi di emergenza. La query di localizzazione da parte della CUR verso i sistemi di anagrafica dell'operatore è sempre tecnicamente possibile, qualora la CUR disponga della numerazione dell'utente e qualora questa "*query*" sia coerente con la normativa "*privacy*". È nella responsabilità della CUR e del CED Interforze il rispetto dei vincoli normativi di interrogazione del sistema di anagrafica della clientela dell'operatore.

Per ciascuna chiamata, nel rispetto della normativa "*privacy*", è effettuabile una sola richiesta di localizzazione, da parte CUR/CED Interforze verso l'operatore.

Parte C
Gestione "*assurance*" - interventi di ripristino funzionalità e manutenzione

Per la gestione degli interventi di ripristino funzionalità e manutenzione, avviene una interazione tra il CED Interforze e l'operatore (normalmente con i Riferimenti di Esercizio dell'operatore stesso) tramite chiamate telefoniche e/o *e-mail*. I riferimenti sono resi disponibili agli operatori da parte del CED interforze.

ALLEGATO *3*

Operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero: fornitura della localizzazione derivata dalla rete mobile

Parte A
Oggetto

Il presente documento definisce, nell'ambito del servizio di emergenza 112 NUE, la fornitura al "Concentratore Interforze" (riferito anche come CED Interforze nel seguito) del servizio di localizzazione delle chiamate di emergenza originate da operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini della localizzazione derivata dalla rete mobile.

Il "Concentratore interforze" è il sistema informatico ubicato presso il CED Interforze del Ministero dell'interno che prevede: da un lato l'interfaccia con le CUR e con i Centri Operativi (c.d. PSAP, *Public-Safety Answering Point*) di secondo livello di pertinenza per i servizi di emergenza NUE 112, se integrati nel modello CUR di cui all'Allegato 1, per la ricezione delle richieste di localizzazione e l'invio delle relative risposte, e dall'altro l'interfaccia con gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini della localizzazione derivata dalla rete mobile per la richiesta del servizio di localizzazione nell'ambito del presente decreto.

Le modalità di gestione ed instradamento delle comunicazioni di emergenza 112 NUE nel modello CUR sono indicate nell'Allegato 1. Fino al completamento della transizione delle strutture di risposta alle emergenze, viene assicurata la continuità del servizio secondo le modalità previste all'art. 2, comma 5, dell'Allegato 1.

Parte B
Requisiti

1. Gestione degli instradamenti delle chiamate d'emergenza

Per tutte le comunicazioni di emergenza la cui modalità di gestione e instradamento avviene ai sensi delle previsioni di cui all'art. 1 dell'Allegato 1, l'operatore di accesso deve introdurre il codice identificativo della propria rete (nel seguito *OP_IDorig*) nella segnalazione di chiamata e fornirlo all'interconnessione con la *Serving Network* dei servizi di emergenza, che consegna direttamente la comunicazione di emergenza ai PSAP di primo e secondo livello.

Nel caso di chiamate di emergenza effettuate verso il 112 NUE e originate da terminali mobili senza SIM oppure con SIM non registrate[1] (i.e. SIM di altro operatore mobile), si applica, come definito

[1] Per SIM non registrate si intendono SIM di un differente operatore mobile rispetto a quello a cui il terminale sta correntemente accedendo in assenza di accordo di roaming: in questa condizione il terminale non è in grado di registrarsi sulla rete dell'oper4atore e, come nel caso di terminale privo di SIM, può solo effettuare chiamate di emergenza utilizzando le modalità limitate definite nelle normative tecniche di riferimento del Ministero delle imprese e del made in Italy.

nell'Allegato 1 art. 1, per la valorizzazione del CLI di tali chiamate il formato definito nelle normative tecniche ST 763-3 e ST 769 del Ministero delle imprese e del made in Italy (al momento della stesura del presente allegato il formato del CLI è "0160 + OP_ID_{orig} + le ultime sette cifre dell'IMEI), a cui si deve fare riferimento.

Parte C
Localizzazione delle chiamate d'emergenza nel modello CUR

Il ricevimento in automatico dei dati di identificazione della linea (*Automatic Number Identification*, ANI, ovvero il CLI - *Calling Line Indentifier-* della chiamata) e di localizzazione del chiamante in emergenza (*Automatic Location Identification*, ALI), da parte delle CUR e quindi dei PSAP di secondo livello, è una funzionalità che è ottenuta attraverso l'attuazione del modello specificato all'art. 1 dell'Allegato 1.

Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di identificazione della linea e di localizzazione del chiamante nell'ambito delle attività di ricezione delle comunicazioni di emergenza da parte delle CUR e dei PSAP di secondo livello è garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.

Requisiti minimi di localizzazione (ALI)

a. Disponibilità e tasso di successo della localizzazione

La localizzazione del chiamante è ottenuta ogni volta che una chiamata di emergenza viene effettuata da un terminale mobile dovunque nell'area di copertura della rete mobile, inclusa la copertura *4G/VoLTE* (e coperture 5G secondo i piani di rilascio dei servizi di emergenza per tale tecnologia di accesso da parte dei singoli operatori, ove utilizzate per la fornitura del servizio mobile *voce VoIP*). Le future evoluzioni tecniche delle reti saranno oggetto di analisi per valutarne le implicazioni sulla fornitura della localizzazione.

I sistemi di localizzazione basati su *Cell-ID* e, opzionalmente, su altri parametri di rete radiomobile (TA) rientrano nella categoria "*network-based*" e consentono una disponibilità estesa a tutta la rete previa installazione di nodi che stimano la posizione a partire dai parametri normalmente usati per le funzionalità di rete radiomobile (SMLC/GMLC/e-SMLC (4G)/LMF (5G), *Location Server*).

Nel caso di chiamate di emergenza originate da utenti di un operatore mobile realizzate attraverso coperture WiFi, cioè attraverso il servizio "*WiFi Calling*", in aderenza agli standard tecnici internazionali definiti da ETSI/3GPP, la localizzazione "*network-based*" si basa, qualora disponibile, sull'ultima cella su cui il terminale mobile si era registrato, prima che il terminale si attesti, secondo le proprie logiche di servizio, sull'"*hot spot*" WiFi. In particolare:

a) La localizzazione, anche limitata al solo caso delle chiamate al codice 112, può essere fornita tramite la localizzazione realizzata in autonomia dal terminale mobile, sotto forme alternative o di coordinata satellitare e/o di informazioni geografiche derivate dalla copertura WiFi. Tale modalità di localizzazione, ad oggi resa disponibile dal CED interforze secondo la soluzione denominata "*Advanced Mobile Location*" o AML, come definita e implementata dal Ministero dell'interno, è al di fuori dello scopo del presente decreto.

b) In ultima alternativa, la localizzazione può essere l'ultima cella registrata sui sistemi di rete

mobile nel caso in cui la posizione geografica del terminale mobile non sia disponibile;

c) in ogni caso, tale informazione di localizzazione è sempre resa disponibile sulla piattaforma di localizzazione mobile analogamente al caso della localizzazione "*network-provided*".

b. Accuratezza orizzontale e affidabilità, disponibilità e tasso di successo della localizzazione

La localizzazione del chiamante è ottenuta ogni volta che una chiamata di emergenza viene effettuata dalla rete mobile; la sua accuratezza non deve scendere sotto livelli che rendano l'informazione di scarso supporto alle operazioni di emergenza; più in particolare, nei limiti della fattibilità tecnica, la posizione dell'utente finale deve essere localizzata con l'affidabilità, la precisione, la disponibilità ed il tasso di successo necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venire utilmente in soccorso al chiamante i servizi di emergenza.

L'affidabilità dei sistemi di localizzazione utilizzati dagli operatori deve essere assicurata, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo, nell'ambito delle varie tecnologie utilizzate nelle reti mobili (2G, 3G e 4G/*VoLTE* ed evoluzioni, secondo i piani di rilascio dei singoli operatori).

La determinazione dei criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, a norma dell'articolo 98 *vicies bis,* comma 5, del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, a cura del Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

c. Modalità di localizzazione

La localizzazione è fornita in modalità PULL automatico, solo in presenza di una comunicazione di emergenza rientrante nell'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 1, comma 1. La localizzazione avviene attraverso una *query* realizzata dal CED Interforze al sistema dell'operatore contenente i dati di localizzazione della linea a seguito di richiesta iniziata dalla CUR, dopo la ricezione della stessa. Si rimanda alle sezioni successive per la definizione di dettaglio della procedura.

d. Tempi di risposta (Latenza)

Le informazioni sulla localizzazione del chiamante sono instradate allo PSAP più idoneo tecnicamente in grado di trasmettere le informazioni contestuali ai servizi di emergenza nel momento in cui tali servizi sono avvertiti; l'intero processo di localizzazione, si completa nell'arco temporale della chiamata vocale. (vedere punti n. 3 e 7 del successivo punto g).

In ogni caso l'attività di localizzazione non deve ritardare la consegna della comunicazione di emergenza verso i PSAP di competenza (si rinvia al requisito n. 7 per i requisiti di latenza).

e. Intelligibilità informazioni di localizzazione

Le informazioni di localizzazione indicate nel precedente punto d sono rese disponibili ai sistemi della CUR e del PSAP di secondo livello attraverso il protocollo di comunicazione con il "concentratore interforze" definito dal Ministero dell'interno - CED Interforze.

La CUR ed i PSAP di secondo livello implementano i previsti sistemi di visualizzazione su mappa geografica.

f. Fornitura del servizio di localizzazione al CED Interforze

Le informazioni di localizzazione del chiamante con le caratteristiche minime descritte nei precedenti punti b e c devono essere rese disponibili al CED Interforze, dagli operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonali basati sul numero ai fini della localizzazione derivata dalla rete mobile. L'informazione di localizzazione è resa disponibile dall'operatore mobile ad una piattaforma/*server* all'interno della propria rete con funzioni di controllo accessi, gestione richieste e risposte di localizzazione. Tale funzionalità è espletata dal nodo indicato come *Gateway Mobile Location Center, GMLC, o location gateway* negli standard ETSI/3GPP. Nel seguito si utilizza in generale il termine GMLC per indicare il sistema della rete mobile che rende disponibile le informazioni di localizzazione alle "*query*" del CED Interforze.

I requisiti sono:

1. I messaggi di richiesta/risposta di localizzazione (richieste ELIR/risposte ELIA) sono scambiati tra operatore mobile e CED Interforze su una connessione dati separata (VPN con Tunnel IPSec) da quella utilizzata per la fonia della chiamata di emergenza. Ciascun Operatore Mobile gestisce le richieste/risposte relative alla localizzazione verso il "*concentratore interforze*".
2. La richiesta di localizzazione iniziale viene effettuata in maniera automatica dalla CUR, che ha ricevuto la comunicazione al NUE, verso il "concentratore interforze", e quindi, da quest'ultimo, verso l'Operatore mobile d'origine della chiamata (individuato dall'OP_ID_{orig} ricevuto nel RgN definito in Allegato 1) sul sistema GMLC della rete mobile d'origine della chiamata. Tale richiesta viene avviata all'avvenuta instaurazione della comunicazione al NUE e, quindi, alla disponibilità del numero chiamato e chiamante (CLI) associati alla comunicazione di emergenza.

   Al fine di evitare richieste di localizzazione iniziale relative a chiamate non ancora instaurate, la richiesta di localizzazione iniziale dalla CUR al "*concentratore interforze*" è inviata con le seguenti tempistiche di dettaglio:

   a) all'atto della risposta alla chiamata da parte del PBX della CUR, in caso di gestione tramite coda delle chiamate in ingresso alla CUR;

   b) alla risposta dell'operatore "*NUE*" della CUR, in caso di assenza di coda d'ingresso alla CUR e cioè in caso di tempo di accodamento posto a zero.
3. La chiave utilizzata dal "*concentratore interforze*" nella richiesta (*query*) di localizzazione all'Operatore Mobile è il numero del chiamante (CLI) ricevuto nel relativo parametro di segnalazione della chiamata di emergenza e presente nella richiesta di localizzazione inviata dalla CUR).
4. Il protocollo comune a tutti gli Operatori mobili per le richieste/risposte delle informazioni di localizzazione con il CED Interforze è basato sul seguente standard:

   Mobile Location Protocol TS 101 3.0.0 e versioni successive, servizio Emergency Location Immediate Service (ELIS) (che gestisce la modalità "*Pull*" di cui al punto d precedente) *dell'Open Mobile Alliance Location Interoperability Forum* (OMA LIF)[2].

   Si veda inoltre il documento: "*Specifica implementazione protocollo MLP (telefonia mobile)*" per

[2] LIF TS 101 V 3.0.0 (6 June 2002) "*Location Inter-operability Forum (LIF) Mobile Location Protocol*" Appendix C: Geographic Information.

i dettagli tecnici di implementazione del protocollo MLP.[3]

5. Le informazioni di localizzazione mobile vengono scambiate secondo uno dei formati geografici previsti dallo standard MLP TS 101 3.0.0[4] e versioni successive.

   a) Il sistema di riferimento delle coordinate usato come default per i servizi del protocollo MLP è il "*Geographic 2D Coordinate Reference System WGS84*" lo stesso usato per il sistema di localizzazione GPS. Questo sistema di riferimento fa uso del *World Geodetic System 1984* basato sull'ellissoide WGS84 come rappresenta- zione del geoide terrestre. Gli assi del sistema di riferimento possono utilizzare le seguenti unità:

   Gradi, minuti, secondi, emisfero (DMSH):

   Esempio:

   <coord>

   <X> 30 27 45÷3N</X> oppure 30 27 45N

   <Y>45 25 52.9E</Y> oppure 45 25 52E

   </coord>

   Gradi decimali

   Esempio

   <coord>

   <X>51.514</X>

   <Y>^0.102</Y>

   </coord>

   b) La localizzazione dell'utente mobile non è un'operazione deterministica e pertanto si ricorre solitamente ad un'area geografica piuttosto che ad un singolo punto per la rappresentazione dell'incertezza della stima. L'estensione della figura geometrica utilizzata è legata alla probabilità del chiamante di trovarsi effettivamente nell'area rappresentata (valori di probabilità tipicamente utilizzati sono 67% e 95%).

   Si riportano di seguito le rappresentazioni e/o definizioni, supportate dallo standard MLP[5], che potranno essere utilizzate dagli Operatori Mobili per rendere disponibile la localizzazione, tramite il CED Interforze, alle CUR:

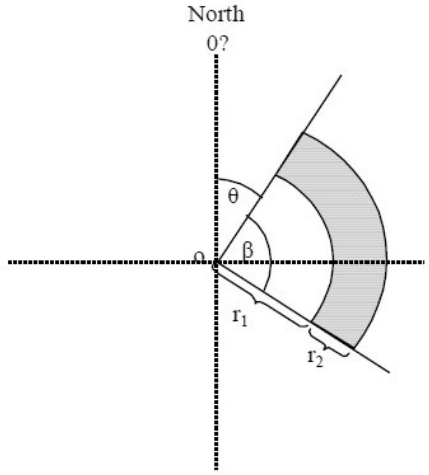
   Ellipsoid point with uncertainty arc

---

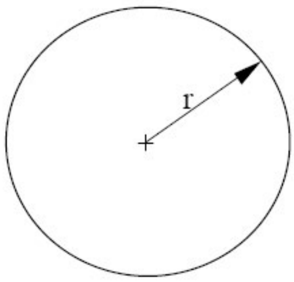
[3] disponibile agli operatori secondo le modalità individuate dal Ministero dell'interno – CED interforze

[4] ETSI ha pubblicato una specifica tecnica dello standard MLP OMA LIF con riferimento al servizio ELIS. Lo standard è: ETSI TS 102 164 V1.2.2 (2004-05), *Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Emergency Location Protocols*.

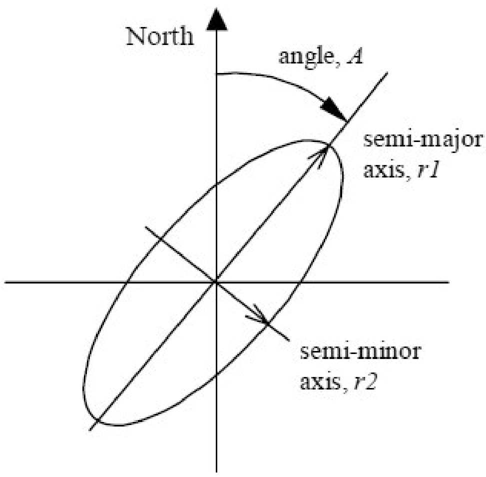
[5] LIF TS 101 V 3.0.0 (6 June 2002) "*Location Inter-operability Forum (LIF) Mobile Location Protocol*" Appendix C: Geographic *Information, 10.5 Shapes representing a geographical position.*



Ellipsoid point with uncertainty circle



Ellipsoid point with uncertainty ellipse



Polygon

Si veda la definizione testuale della specifica LIF TS 101 V 3.0.0 nel paragrafo 10.5.5.

È cura del "*concentratore interforze*" operato dal CED interforze trasferire le informazioni di localizzazione alla CUR che ha effettivamente in gestione la chiamata di emergenza e che ha in precedenza richiesto la localizzazione del "*chiamante*".

6. In merito ai tempi di risposta, la localizzazione del "*chiamante*" deve essere del tipo che possa essere soddisfatta in maniera rapida e nello specifico, si richiede che i sistemi informatici di ciascun Operatore mobile rendano disponibile l'informazione di localizzazione "*nelle condizioni di massimo carico*". L'intervallo dalla ricezione della richiesta di localizzazione in capo al sistema dell'Operatore mobile fino all'invio della risposta dallo stesso sistema deve essere non superiore ai 4 secondi nel 90% dei casi.
7. I dati di localizzazione sono disponibili sul sistema (*server*) dell'operatore mobile per un intervallo temporale massimo di quindici minuti a partire dall'instaurazione della corrispondente chiamata di emergenza. La localizzazione può essere quindi richiesta solo nel periodo temporale della suddetta disponibilità dei dati di localizzazione presenti nel server dell'operatore di telefonia. Qualora, per un qualsiasi motivo, la chiamata di emergenza verso il "*NUE*" dovesse interrompersi (abbattimento della chiamata) senza ottenere le informazioni di localizzazione del chiamante nel corso del primo contatto, la localizzazione potrà essere richiesta dalla CUR, tramite una funzione di richiamo della numerazione telefonica (MSISDN del cliente). Il richiamo del numero è una normale chiamata voce operata dalla CUR/PSAP al numero che aveva in precedenza chiamato il 112 NUE e, quindi, non prevede nuove localizzazioni; la CUR/PSAP può accedere al dato di localizzazione già presente sulla piattaforma dell'operatore mobile entro il periodo di tempo previsto di cui al punto 7 suindicato.
8. Per ciascuna chiamata o richiamo di emergenza viene effettuata una sola richiesta di localizzazione dal CED Interforze all'operatore mobile.

   La CUR/PSAP verifica che la richiamata sia effettuata solo secondo le tempistiche e le modalità sopra descritte.

9. Ciascun operatore dichiara al Ministero dell'interno ed al CED Interforze il numero massimo (picco) complessivo di richieste di localizzazione al secondo (rloc/sec) previste e sostenibili dalla propria piattaforma di localizzazione. Tale numerosità di richieste di localizzazione è determinata da ciascun operatore in base alle chiamate di emergenza verso il "112 NUE" originate dalla propria clientela mobile presenti sul territorio nazionale ed alle richiamate da parte delle CUR verso gli stessi clienti dell'operatore. Il Ministero dell'interno e gli Operatori possono, sentito il Ministero, concordare la modifica dei valori sopra richiamati qualora necessario al fine di dimensionare correttamente i diversi sistemi informatici degli attori coinvolti nel processo di localizzazione e non sovraccaricare gli stessi fino a compromettere la qualità del servizio.

10. Disponibilità del servizio di localizzazione in modalità *network-based*

Per i servizi di emergenza 112 NUE è consentito localizzare gli utenti italiani e stranieri (ove tecnicamente possibile) che sono in *roaming inbound* in una rete mobile nazionale e, in particolare, un operatore mobile può localizzare solo gli utenti che accedono alla propria rete (e non in *roaming outbound*). Nella tabella seguente è riportato un riepilogo delle casistiche ove tecnicamente fattibile o possibile la localizzazione del "*chiamante*".

Tipologia di cliente	Metodo/Tipo di localizzazione disponibile
Cliente Operatore mobile nazionale	Localizzazione Possibile
Cliente nazionale in *roaming* nazionale su rete Operatore nazionale	Localizzazione Possibile
Clienti esteri in *roaming* sulla rete dell'Operatore nazionale	Localizzazione Possibile
Clienti su rete Operatore senza SIM o SIM non registrata[6]	Localizzazione possibile (CLI "temporaneo" nel formato "0160")
2 SIM o Twin SIM con stesso numero mobile d'utente	Localizzazione possibile sulla SIM "master"[7] oppure per ultima chiamata di emergenza[8]

Parte D
Gestione *assurance* - degli interventi di ripristino funzionalità e manutenzione

Per la gestione degli interventi di ripristino funzionalità e manutenzione, avviene una interazione tra il CED Interforze e l'operatore (normalmente con i Riferimenti di Esercizio dell'operatore stesso) tramite chiamate telefoniche e/o *e-mail*. I riferimenti sono resi disponibili agli operatori da parte del CED interforze.

[6] Per SIM non registrate si intendono SIM di un differente operatore mobile rispetto a quello a cui il terminale sta correntemente accedendo in assenza di accordo di roaming: in questa condizione il terminale non è in grado di registrarsi sulla rete dell'operatore e, come nel caso di terminale privo di SIM, può solo effettuare chiamate di emergenza utilizzando le modalità limitate definite nelle normative tecniche di riferimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

[7] Si precisa che nel caso in cui le due SIM "*Master*" e"*Slave*" possano entrambe effettuare chiamate, la localizzazione disponibile è quella dell'ultima chiamata ai servizi di emergenza.

[8] In genere per la coppia di SIM si identifica una carta cosiddetta "*Master*" ed una carta "*Slave*". Il cliente in qualsiasi momento può decidere quale debba essere la carta "*Master*". La localizzazione avviene esclusivamente sulla carta che in quel momento il cliente ha definito "*Master*". In caso di chiamata multipla dai diversi "*device*", la localizzazione fornita può essere quella relativa all'ultima chiamata.

25A01016

DECRETO 7 febbraio 2025.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Sant'Antonio '92 a r.l.», in Afragola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato da questa Direzione generale;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 9 settembre 2024, prot. d'ufficio n. 0071708, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'au-

torità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Roberto Mantovano, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Roberto Mantovano (giusta comunicazione PEC in data 5 febbraio 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sant'Antonio '92 a r.l.» (codice fiscale 02576051219), con sede in via A. De Gasperi, 123 - 80021 Afragola (NA) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli (NA) il 28 giugno 1964, c.f. MNTRRT64H28F839M, ivi domiciliato in via Manzoni, 71 - 80123.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A00993

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 dicembre 2024.

Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 2 stabilisce che «L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio»;

Visto l'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»;

Visto l'art. 4-*quater*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale, i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio;

Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di po-

litiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed è stata, altresì, demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-*ter*, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017 è stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 873, ha previsto che «Il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024, che stabilisce il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2022, con cui il sen. Matteo Salvini è stato nominato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto l'art. 2 (*Finalità e criteri di utilizzazione del fondo*) del predetto decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 3 (*Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo*), che ai commi 2, 3 e 5, prevede «2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50 per cento del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. […] 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo demolizioni".»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (*Modalità di presentazione delle domande di contributo*), ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresì resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare»;

Visto l'avviso pubblico prot. n. 0028672 del 1° luglio 2024 del direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

Visto il decreto assunto a prot. n. 0032292 del 24 luglio 2024, con cui la dirigente della Divisione 10 dell'*ex* Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni;

Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalle ore 12,00 del 16 settembre 2024 alle ore 12,00 del 16 ottobre 2024;

Viste le novantaquattro schede intervento proposte dai comuni attraverso l'apposito sistema informativo per la presentazione delle domande di contributo;

Visti i n. 2 verbali di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 49914 del 13 dicembre 2024 e prot. n. 50925 del 23 dicembre 2024;

Vista la proposta di graduatoria degli interventi con i relativi importi ammissibili al contributo contenuta nel verbale n. 2 del responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23 dicembre 2024, dalla quale emergono

sessantaquattro interventi ammissibili al contributo in ventinove comuni, ubicati in dodici regioni, per una volumetria complessiva di 100.726,89 metri cubi, un importo complessivo degli interventi pari ad euro 5.202.619,46 e un ammontare di contributi pari ad euro 2.551.060,43;

Vista la relazione illustrativa del presente decreto;

Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della legge n. 205 del 2017, come successivamente integrate, sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che le risorse iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, in qualità di residui di lettera *f)* sono pari ad euro 2.198.142,5;

Considerato che le risorse iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, in qualità di residui di lettera *f)*, pari ad euro 2.198.142,5, sono inferiori all'importo totale degli interventi ammissibili al contributo, pari ad euro 2.551.060,43;

Tenuto conto che si rende necessario accantonare la somma di euro 12.233,20 in favore del Comune di Frosolone per poter fare fronte all'impegno e trasferimento del saldo relativo al contributo concesso con decreto ministeriale n. 285 del 16 settembre 2022, per il CUP B46C22000670005;

Considerato che la proposta di graduatoria degli interventi con i relativi importi ammissibili al contributo contenuta nel verbale n. 2 del responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23 dicembre 2024 assicura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso;

Ritenuto di approvare la proposta di graduatoria degli interventi con i relativi importi ammissibili al contributo contenuta nel verbale n. 2 del responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23 dicembre 2024;

Ritenuto di poter ammettere al contributo i primi trentotto interventi, per un importo dei contributi pari ad euro 2.133.909,55, un costo complessivo degli interventi pari ad euro 4.340.379,95 e una volumetria complessiva di 91.694,04 mc in venticinque comuni e dodici regioni, di cui alla proposta di graduatoria degli interventi con i relativi importi ammissibili al contributo contenuta nel verbale n. 2 del responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23 dicembre 2024, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione dei contributi ai comuni e al successivo impegno dei fondi di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26, come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020;

Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, vi è la capienza necessaria per procedere all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro 2.133.909,55;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, è approvata l'allegata graduatoria degli interventi di demolizione delle opere abusive, con i relativi importi ammissibili al contributo, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al contributo i primi trentotto interventi di demolizione delle opere abusive di cui alla graduatoria allegata al presente decreto. Gli stessi sono riportati nell'elenco A allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco A allegato al presente decreto sono complessivamente pari ad euro 2.133.909,55.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dal presente decreto, pari complessivamente ad euro 2.133.909,55, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come successivamente rifinanziate, iscritte sul capitolo 7446, piano gestionale 1, in qualità di residui di lettera *f)*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 24 dicembre 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 265

ALLEGATI

Graduatoria degli interventi di demolizione delle opere abusive e contributi assegnati - risorse art. 1, comma 26, legge n. 205/2017

Graduatoria	Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	CIG	Regione	Comune	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
1	110	F86J24000170001	0	PUGLIA	Trinitapoli	25.693,86	429.454,19	214.727,09
2	168	H37D22000100004	0	EMILIA-ROMAGNA	Ventasso	11.706,00	110.997,79	55.498,89
3	267	C17C24000000005	0	MARCHE	Montemarciano	3.000,00	300.000,00	150.000,00
4	212	B33I24000090005	0	CALABRIA	Cutro	2.473,00	112.960,86	56.480,43
5	238	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	2.055,00	66.029,53	33.014,76
6	243	G16H24000020005	0	CAMPANIA	Cercola	2.021,00	89.790,37	19.177,23
7	225	G56H24000020005	0	TOSCANA	Licciana Nardi	1.835,00	70.000,00	35.000,00
8	119	I76H24000030005	0	SICILIA	Alcamo	1.220,00	84.612,71	42.300,00
9	154	B16C23000190004	0	VENETO	Legnago	1.059,33	520.000,00	260.000,00
10	207	C53B24000000005	0	LAZIO	Cisterna di Latina	663,70	43.153,52	21.576,76
11	105	J77E24000000005	B3012FCD1A	LIGURIA	Celle Ligure	430,00	50.000,00	25.000,00
12	235	C44F24000580005	0	PIEMONTE	Carmagnola	305,39	52.940,35	26.470,17
13	109	F86H24000000001	B236548CBB	PUGLIA	Trinitapoli	11.898,07	292.142,92	146.071,46
14	127	F17C24000000001	0	CALABRIA	Crotone	2.410,00	347.921,04	173.960,52
15	120	G76H13000010005	0	CAMPANIA	Marano di Napoli	1.893,00	101.577,47	50.788,73
16	221	G26C24000290005	0	TOSCANA	Agliana	1.388,00	120.000,00	60.000,00
17	116	I76H24000000005	0	SICILIA	Alcamo	997,12	112.911,67	56.400,00
18	248	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	904,00	93.100,87	46.550,43
19	215	E65I24000130005	0	VENETO	Isola della Scala	545,00	55.000,00	27.500,00
20	214	C53B24000010005	0	LAZIO	Cisterna di Latina	389,04	16.642,00	8.321,00
21	180	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	3.220,00	93.645,72	42.449,61
22	163	H97E24000000005	0	CALABRIA	Laureana di Borrello	2.400,00	72.000,00	36.000,00
23	102	G47J24000030005	0	CAMPANIA	Capua	1.495,00	54.735,23	27.367,61
24	118	I76H24000020005	0	SICILIA	Alcamo	901,21	116.396,13	58.100,00
25	254	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	749,00	68.969,00	34.484,50
26	228	E36H24000000005	0	LAZIO	Morlupo	58,00	70.778,64	35.389,32
27	97	I38J24000320004	0	VENETO	Verona	56,42	181.000,00	90.500,00
29	179	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	2.523,50	74.080,31	33.580,61
30	122	G78F06000110005	0	CAMPANIA	Marano di Napoli	1.300,00	87.257,71	43.628,85
31	201	I17C24000000001	0	CALABRIA	Siderno	799,00	57.500,00	28.750,00
32	115	E54F24002110005	8506932E5A	SICILIA	Erice	739,00	39.408,30	19.704,15
33	252	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	547,00	39.470,50	19.735,25
34	219	C33C24000750005	0	PUGLIA	San Marco in Lamis	1.394,15	102.000,00	51.000,00
35	209	E54F24002110005	8506932E5A	SICILIA	Erice	711,00	41.442,97	20.720,97
36	244	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	492,00	77.952,41	38.976,20

Graduatoria	Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	CIG	Regione	Comune	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
37	151	B43118000210004	0	CAMPANIA	Tramonti	400,00	39.500,00	19.750,00
38	183	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	1.022,25	55.007,74	24.935,01
39	138	G36H24000010005	0	SICILIA	Santa Flavia	590,00	110.433,00	55.216,50
40	245	G16H24000030005	0	CAMPANIA	Cercola	303,06	63.811,96	26.440,03
41	255	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	271,00	32.891,54	16.445,77
42	182	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	981,21	57.480,30	26.055,82
43	117	I76H24000010005	0	SICILIA	Alcamo	464,72	60.670,32	30.300,00
44	249	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	157,00	14.164,02	7.082,01
45	232	I13B24000020001	0	PUGLIA	Lesina	769,50	42.194,60	21.097,30
46	159	B86H24000010005	0	SICILIA	Marsala	425,51	50.800,00	25.350,00
47	253	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	99,00	916,26	4.581,63
48	155	I36H24000020005	0	PUGLIA	Galatone	600,00	36.376,88	18.176,88
49	210	E54F24002110005	8506932E5A	SICILIA	Erice	388,00	35.829,45	17.914,45
50	247	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	14,00	11.830,11	5.915,05
51	177	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	599,32	33.993,61	15.409,31
52	141	G36H24000020005	0	SICILIA	Santa Flavia	280,70	47.991,00	23.995,50
53	186	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	490,00	15.185,20	6.883,45
54	204	B86H24000010005	0	SICILIA	Marsala	235,38	23.000,00	11.450,00
55	174	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	424,32	23.037,02	10.442,68
56	149	G36H24000030005	0	SICILIA	Santa Flavia	224,00	64.105,00	32.052,50
57	172	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	395,00	25.181,36	11.414,71
58	173	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	354,48	26.115,13	11.837,99
59	181	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	257,40	17.055,97	7.731,47
60	184	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	209,00	13.711,01	6.215,20
61	175	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	182,00	11.611,83	5.263,64
62	185	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	125,00	11.629,14	5.271,49
63	176	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	103,35	8.098,37	3.670,99
64	178	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	88,90	9.258,97	4.197,09
65	187	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	1,00	14.867,46	6.739,42
		-		-		**100.726,89**	**5.202.619,46**	**2.551.060,43**

Elenco A) interventi ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 – Fondo demolizioni

Graduatoria	Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	CIG	Regione	Comune	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
1	110	F86J24000170001	0	PUGLIA	Trinitapoli	25.693,86	429.454,19	214.727,09
2	168	H37D22000100004	0	EMILIA-ROMAGNA	Ventasso	11.706,00	110.997,79	55.498,89
3	267	C17C24000000005	0	MARCHE	Montemarciano	3.000,00	300.000,00	150.000,00
4	212	B33I24000090005	0	CALABRIA	Cutro	2.473,00	112.960,86	56.480,43
5	238	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	2.055,00	66.029,53	33.014,76
6	243	G16H24000020005	0	CAMPANIA	Cercola	2.021,00	89.790,37	19.177,23
7	225	G56H24000020005	0	TOSCANA	Licciana Nardi	1.835,00	70.000,00	35.000,00
8	119	I76H24000030005	0	SICILIA	Alcamo	1.220,00	84.612,71	42.300,00
9	154	B16C23000190004	0	VENETO	Legnago	1.059,33	520.000,00	260.000,00
10	207	C53B24000000005	0	LAZIO	Cisterna di Latina	663,70	43.153,52	21.576,76
11	105	J77E24000000005	B3012FCD1A	LIGURIA	Celle Ligure	430,00	50.000,00	25.000,00
12	235	C44F24000580005	0	PIEMONTE	Carmagnola	305,39	52.940,35	26.470,17
13	109	F86H24000000001	B236548CBB	PUGLIA	Trinitapoli	11.898,07	292.142,92	146.071,46
14	127	F17C24000000001	0	CALABRIA	Crotone	2.410,00	347.921,04	173.960,52
15	120	G76H13000010005	0	CAMPANIA	Marano di Napoli	1.893,00	101.577,47	50.788,73
16	221	G26C24000290005	0	TOSCANA	Agliana	1.388,00	120.000,00	60.000,00
17	116	I76H24000000005	0	SICILIA	Alcamo	997,12	112.911,67	56.400,00
18	248	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	904,00	93.100,87	46.550,43
19	215	E65I24000130005	0	VENETO	Isola della Scala	545,00	55.000,00	27.500,00
20	214	C53B24000010005	0	LAZIO	Cisterna di Latina	389,04	16.642,00	8.321,00
21	180	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	3.220,00	93.645,72	42.449,61
22	163	H97E24000000005	0	CALABRIA	Laureana di Borrello	2.400,00	72.000,00	36.000,00
23	102	G47J24000030005	0	CAMPANIA	Capua	1.495,00	54.735,23	27.367,61
24	118	I76H24000020005	0	SICILIA	Alcamo	901,21	116.396,13	58.100,00
25	254	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	749,00	68.969,00	34.484,50
26	228	E36H24000000005	0	LAZIO	Morlupo	58,00	70.778,64	35.389,32
27	97	I38J24000320004	0	VENETO	Verona	56,42	181.000,00	90.500,00
29	179	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	2.523,50	74.080,31	33.580,61
30	122	G78F06000110005	0	CAMPANIA	Marano di Napoli	1.300,00	87.257,71	43.628,85
31	201	I17C24000000001	0	CALABRIA	Siderno	799,00	57.500,00	28.750,00

Graduatoria	Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	CIG	Regione	Comune	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
32	115	E54F24002110005	8506932E5A	SICILIA	Erice	739,00	39.408,30	19.704,15
33	252	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	547,00	39.470,50	19.735,25
34	219	C33C24000750005	0	PUGLIA	San Marco in Lamis	1.394,15	102.000,00	51.000,00
35	209	E54F24002110005	8506932E5A	SICILIA	Erice	711,00	41.442,97	20.720,97
36	244	G26H23000010004	0	SARDEGNA	Cagliari	492,00	77.952,41	38.976,20
37	151	B43118000210004	0	CAMPANIA	Tramonti	400,00	39.500,00	19.750,00
38	183	C16H24000030005	0	PUGLIA	Bisceglie	1.022,25	55.007,74	24.935,01
		-		-		91.694,04	4.340.379,95	2.133.909,55

25A00988

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 27 dicembre 2024.

Ulteriori disposizioni urgenti per la semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023. (Ordinanza speciale n. 91).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-leggeratione 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comu-

nicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1 luglio 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Considerato, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente»;

Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti tipo, sono state avviate, sono in corso o sono state progressivamente definite le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

Viste le ordinanza n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo 2024 e n. 187 del 30 maggio 2024;

Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del 2023 (come da ultimo modificati dalle ordinanze n. 160 del 2023, n. 173 del 2024, n. 187 del 2024 e n. 212 del 2024) che stabiliscono che:

«10. Entro il 31 dicembre 2024 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.

11. Entro il 31 dicembre 2024 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonché di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.»

Considerato che, alla data odierna, molte delle progettazioni sono ancora in corso e ancora non sono state avviate le relative procedure di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere a una nuova proroga dei suddetti termini;

Ritenuto congruo e proporzionato al generale principio del risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prorogare i suddetti termini al 31 marzo 2025, al fine di consentire ai Comuni di procedere con gli affidamenti dei lavori susseguenti alle progettazioni degli interventi in corso o terminate;

Ritenuto, altresì che, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024, recante «Approvazione di atti e procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Affidamento lavori pubblici. decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Aggiornamento»;

Ritenuto di dover integrare il testo dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023 specificando - anche in quella sede - che i soggetti responsabili degli interventi debbano, in via preferenziale, attenersi agli atti tipo e alle procedure tipo condivise con ANAC e approvati con il richiamato decreto n. 234 del 2024;

Considerato, inoltre, che un numero consistente di lavori da affidare si attesta al di sotto dei 400.000 euro;

Ritenuto che, al fine di velocizzare l'affidamento di tali procedure e nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, appare necessario consentire l'affidamento diretto dei contratti di lavori, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023 sino ad un controvalore di 400.000 euro, e fermo restando il principio di rotazione;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Considerato che una tale opzione - per importi di lavori anche più elevati - è già stata adottata in altre ordinanze speciali (ordinanza speciale n. 87 del 3 ottobre 2024, ordinanza speciale n. 82 del 27 giugno 2024 e ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024);

Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica *post*-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori e responsabili degli interventi di adeguare i propri cronoprogrammi al fine di strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento, anche usufruendo delle semplificazioni esecutive disposte con questa ordinanza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Proroga termini in materia di contratti di lavori di cui alle ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020

1. I termini previsti dall'art. 1, commi 10 e 11, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2024 sono prorogati al 31 marzo 2025. Per l'effetto:

a) all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, le parole «Entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2025»;

b) all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, le parole «Entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2025».

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla

menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.

Art. 2.

Semplificazioni procedurali per l'affidamento dei contratti di lavori. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 49 del 2023

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Semplificazioni procedurali per l'affidamento dei contratti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«Ai fini di cui al primo comma, i soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione.».

2. All'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1.bis Per l'affidamento dei contratti di lavori, i soggetti responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli "atti e procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017", approvati con decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024, e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini dei controlli concordati con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016».

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023 le parole «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai precedenti commi».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 255

25A01051

ORDINANZA 27 dicembre 2024.

Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche delle ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 77 del 23 aprile 2024. Modifica dell'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021. (Ordinanza speciale n. 92).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub* commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis*, secondo la disciplina transitoria stabilita dal richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189»;

Vista e considerata l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti», e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze;

Vista l'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo»;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell'agibilità della scuola secondaria di primo grado "Francesco Savini"» nel Comune di Teramo, - CUP D48E18000240002, distinto all'art. 1, comma 1, punto 3) dell'ordinanza speciale n. 6 del 2021, con un importo stimato di euro 4.414.878,00, per il quale è individuato quale soggetto attuatore il Comune di Teramo;

Considerato che:

il Comune di Teramo, in qualità di soggetto attuatore, con nota acquisita al prot. n. CGRTS 0048909-A-10/12/2024, ha trasmesso il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo dell'«Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell'agibilità della scuola secondaria di primo grado "Francesco Savini"» (ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e della Sezione IV dell'allegato I.7 al medesimo decreto legislativo), che prevede un costo complessivo dell'intervento di euro 9.341.959,35, comprensivo delle economie di gara conseguite pari a euro 799.471,41;

l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo, con nota acquisita al prot. n. CGRTS 0043106-A-04/11/2024, ha trasmesso la propria relazione istruttoria di congruità tecnico-economica, con la quale esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento (ai sensi dell'art. 42 e della Sezione IV dell'al-

legato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023), che prevede un importo ammissibile di euro 8.702.382,22, al netto delle economie di gara che rientrano nelle disponibilità del Commissario straordinario nella misura dell'80% pari a euro 639.577,13, con un incremento pari a euro 3.868.089,74 rispetto all'importo programmato nell'ordinanza speciale n. 6 del 2021, al netto l'incentivo Conto termico di euro 419.414,48 (identificativo CT 00740873 del 5 novembre 2024);

Visto e considerato che il *sub* Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, al punto 5) della relazione istruttoria acquisita al protocollo CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata *sub* 1) alla presente ordinanza, ha proposto al Commissario straordinario di disporre l'incremento di euro 3.868.089,74 dell'importo del finanziamento già assentito per l'intervento «Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell'agibilità della scuola secondaria di primo grado "Francesco Savini"» nel Comune di Teramo, di cui all'art. 1, comma 1, n. 3), dell'ordinanza speciale n. 6 del 2021, a copertura della maggiore somma necessaria per la realizzazione dell'intervento medesimo, al netto dell'incentivo Conto termico;

Vista l'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo»;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Restauro con miglioramento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani Regina Margherita» nel Comune di Teramo, di proprietà della ASP 1 di Teramo - CUP B41B21006630001, distinto all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, punto 8), dell'ordinanza speciale n. 22 del 2021, con un importo stimato di euro 8.816.000,00, per il quale l'USR Abruzzo è individuato quale soggetto attuatore;

Considerato che l'USR Abruzzo:

con nota acquisita al prot. n. CGRTS 0036767-A-25/09/2024, ha trasmesso il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo di «Restauro con miglioramento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani Regina Margherita» (ai sensi dell'art. 42, del decreto legislativo n. 36/2023 e della Sezione IV dell'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che prevede un costo complessivo dell'intervento di euro 10.000.710,51, comprensivo delle economie di gara conseguite pari a euro 97.019,05;

con determinazione dirigenziale n. 73 del 24 settembre 2024, ha dato atto che l'importo ammissibile per il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato «Restauro con miglioramento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani Regina Margherita» risulta pari a euro 9.923.095,27 al netto delle economie di gara per i servizi tecnici che rientrano nelle disponibilità del Commissario straordinario nella misura dell'80% pari a euro 77.615,24, dando atto altresì della necessità di un importo aggiuntivo rispetto a quello programmato con ordinanza speciale n. 22 del 2021 di euro 8.816.000,00, quantificato in euro 1.107.095,27;

con la sopra citata determinazione, ha proposto al Commissario straordinario la concessione del contributo aggiuntivo di euro 1.107.095,27 a valere sul «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021 ovvero sulla contabilità speciale del Commissario, a copertura del maggior costo del progetto definitivo-esecutivo rispetto al finanziamento programmato all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, punto 8), dell'ordinanza speciale n. 22 del 2021;

Visto e considerato che il *sub* Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, al punto 1) della relazione istruttoria acquisita al protocollo CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata *sub* 1) alla presente ordinanza, visto l'art. 8, commi 3 e 5, dell'ordinanza speciale n. 22 del 2021, ha proposto al Commissario straordinario di disporre l'incremento di euro 1.107.095,27 dell'importo del finanziamento già assentito per l'intervento «Restauro con miglioramento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani Regina Margherita» nel Comune di Teramo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza speciale n. 22 del 2021, a copertura della maggiore somma necessaria per la realizzazione dell'intervento medesimo;

Vista l'ordinanza speciale n. 77 del 23 aprile 2024 e, in particolare, l'art. 2 della stessa (rubricato «Incremento costo interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia. Ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 e ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022»);

Considerato che l'USR Umbria, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 15129 del 17 aprile 2024, ha trasmesso alla struttura commissariale una relazione di dettaglio sulle rivalutazioni degli importi degli interventi di seguito indicati, ricompresi nelle ordinanze speciali n. 18 del 2021 e n. 43 del 2022 art. 11, comma 2, lettera *b)*:

ripristino strade principali e secondarie del nucleo abitato;

terrazzamenti del nucleo abitato;

sottoservizi del nucleo abitato;

Considerato che l'art. 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza speciale n. 77 del 2024, con riferimento all'intervento «Ripristino strade principali e secondarie del nucleo abitato», contiene un mero errore materiale relativamente all'importo dei fondi a valere sull'ordinanza speciale n. 43 del 2022 e di conseguenza all'importo dell'incremento di euro 8.112.048,88, autorizzato con la medesima ordinanza a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, in luogo di euro 8.111.648,88;

Visto e considerato che il *sub* Commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, ing. Fulvio Maria Soccodato, al punto 3) della relazione istruttoria acquisita al protocollo CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata *sub* 1) alla presente ordinanza, ha proposto al Commissario straordinario di disporre la modifica dell'art. 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza speciale n. 77 del 2024, riformulando il testo del sopra menzionato articolo così come segue, con un decremento in seno alle risorse stanziate per mezzo dell'ordinanza speciale n. 77 del 2024 pari ad euro 400,00:

«1. Per gli interventi denominati "Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato", "Terrazzamenti del nucleo abitato" e "Sottoservizi del nucleo

abitato" distinti all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, dell'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, siti nel Comune di Norcia, con un importo previsionale stimato di euro 14.914.188,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 8.111.648,88.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 trova copertura come segue:

(a) euro 14.914.188,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 43 del 2022;

(b) euro 8.111.648,88 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021», come modificata dall'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 e dall'ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023;

Visto e considerato che, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 47922 del 4 dicembre 2024, il Comune di Amatrice ha avanzato richiesta di finanziare l'intervento di manutenzione e rifacimento della strada comunale di accesso al cimitero dalla frazione Casali di Sopra nel Comune di Amatrice per un importo complessivo di euro 148.000,00 e ha trasmesso la scheda intervento redatta dall'ufficio tecnico comunale, a supporto della criticità e urgenza dell'intervento medesimo;

Visti gli esiti dell'istruttoria risultanti dalla relazione del *sub* Commissario, acquisita al protocollo CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata *sub* 1) alla presente ordinanza, dalla quale emerge che la transitabilità della strada comunale di accesso al cimitero dalla frazione Casali di Sopra nel Comune di Amatrice riveste carattere di urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, essendo elemento simbolico e identitario della comunità;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il *sub* commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

Considerato pertanto che, alla luce delle valutazioni condotte dal Comune di Amatrice e della relazione del *sub* Commissario, è emersa la necessità di includere l'intervento di manutenzione e rifacimento della strada comunale di accesso al cimitero dalla frazione Casali di Sopra nel Comune di Amatrice tra gli interventi pubblici di particolare criticità e urgenza ricompresi all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;

Visti in particolare i seguenti interventi, per i quali l'ordinanza speciale n. 31 del 2021 individua quale soggetto attuatore il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE):

intervento denominato «Scuola dell'infanzia in Contrada Selva Piana» sito nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) - CUP G27H21035650005, ricompreso nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni», con un importo stimato di euro 662.698,00, di cui euro 463.889,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 198.809,00 previsionalmente a carico del Conto termico;

intervento denominato «Scuola infanzia e asilo nido Santa Maria degli Angeli» - sito nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) - CUP G29H17000090001, ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento» (*ex* ordinanza. n. 109 del 2020), con un importo stimato di euro 393.750,00 a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109 del 2020;

Visto e considerato che l'USR Abruzzo:

con nota, acquisita al protocollo CGRTS n. 0041625 del 24 ottobre 2024, ha trasmesso la richiesta del Comune di Mosciano Sant'Angelo di presa in carico da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione a titolo di soggetto attuatore degli interventi «Scuola dell'infanzia in Contrada Selva Piana» e «Scuola infanzia e asilo nido Santa Maria degli Angeli», a causa delle plurime attività e degli adempimenti in capo all'ufficio lavori pubblici dell'ente, già gravato anche dell'ordinaria amministrazione;

l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo, con la citata nota protocollo CGRTS n. 0041625 del 24 ottobre 2024, valutate le motivazioni addotte dal Comune di Mosciano Sant'Angelo e in considerazione dello stato attuale di avanzamento degli interventi, ha proposto al Commissario straordinario l'accoglimento dell'istanza del comune, chiedendo la modifica del soggetto attuatore in relazione ai sopra menzionati interventi, ad invarianza di CUP e di risorse finanziarie già attribuite;

Visto e considerato che il *sub* Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, al punto 2) della relazione istruttoria acquisita al protocollo CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata *sub* 1) alla presente ordinanza, ha proposto al Commissario straordinario di disporre la modifica della titolarità all'esecuzione degli interventi «Scuola dell'infanzia in Contrada Selva Piana» e «Scuola infanzia e asilo nido Santa Maria degli Angeli» dal Comune di Mosciano Sant'Angelo all'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo;

Visto, altresì, l'intervento denominato «Scuola infanzia e primaria di S. Caterina - ed. principale + ed. mensa e palestra» nel Comune di Foligno (PG) - CUP C68E19000000001, ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento» (*ex* ordinanza n. 109 del 2020), con un importo stimato assegnato dall'ordinanza n. 109 del 2020 di euro 5.290.000,00, per il quale è individuato quale soggetto attuatore il Comune di Foligno;

Visto e considerato che l'USR Umbria, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 47448 del 2 dicembre 2024:

ha trasmesso alla struttura commissariale l'elenco degli interventi riferibili all'edilizia scolastica per i quali si è accertata la necessità e l'ammissibilità del maggior costo dei progetti derivante da adeguamento costo, da una progettazione più puntuale e da una sommaria imputazione degli importi stimati in sede di programmazione originaria, tra i quali figura l'intervento denominato «Scuola infanzia e primaria di S. Caterina - ed. principale + ed. mensa e palestra» nel Comune di Foligno, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 9.576.120,00, in aumento di euro 4.286.120,00 rispetto all'importo assegnato con O.C.S.R. n. 109 del 2020;

ha trasmesso il verbale istruttorio ai fini della richiesta di risorse aggiuntive avanzate dal soggetto attuatore, in cui esprime parere favorevole di congruità economica sul progetto definitivo dell'intervento «Scuola infanzia e primaria di S. Caterina - ed. principale + ed. mensa e palestra» per un importo complessivo di euro 9.576.120,00, così come incrementato per un importo di euro 4.286.120,00, chiedendo alla struttura commissariale l'assegnazione della provvista finanziaria a copertura dei maggiori costi dell'intervento a valere sul «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 2021;

Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie, di disporre l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il completamento dell'intervento sopra descritto;

Visto, altresì, l'intervento denominato «Scuola dell'infanzia e primaria in Collevalenza» nel Comune di Todi (PG) - CUP J41B21000580005, ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento» (*ex* ordinanza n. 109 del 2020), con un importo stimato assegnato da ordinanza n. 109 del 2020 pari a euro 1.077.300,00, per il quale è individuato quale soggetto attuatore il Comune di Todi (PG);

Visto e considerato che l'USR Umbria, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 47448 del 2 dicembre 2024:

ha trasmesso alla struttura commissariale l'elenco degli interventi riferibili all'edilizia scolastica per i quali si è accertata la necessità e l'ammissibilità del maggior costo dei progetti derivante da adeguamento costo, da una progettazione più puntuale e da una sommaria imputazione degli importi stimati in sede di programmazione originaria, tra i quali figura l'intervento denominato «Scuola dell'infanzia e primaria in Collevalenza» per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 3.200.000,00, di cui euro 1.198.616,00 a valere su cofinanziamento del Comune di Todi e euro 2.001.384,00 a valere sui fondi Sisma 2016, in aumento di euro 924.084,00 rispetto all'importo assegnato con O.C.S.R. n. 109 del 2020;

ha trasmesso il verbale istruttorio ai fini della richiesta di risorse aggiuntive avanzate dal soggetto attuatore, in cui esprime parere favorevole di congruità economica sul progetto definitivo dell'intervento «Scuola dell'infanzia e primaria in Collevalenza» nel Comune di Todi, per un importo complessivo di euro 3.200.000,00, così come incrementato per un importo di euro 924.084,00, chiedendo al Commissario straordinario l'assegnazione della provvista finanziaria a copertura dei maggiori costi dell'intervento a valere sul «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 2021;

Visto l'intervento denominato «Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria Sacro Cuore in via Aldo Moro n. 25» nel Comune di Martinsicuro (TE) - CUP H13H19000730002, ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni» (*ex* ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020), con un importo stimato assegnato da ordinanza n. 109 del 2020 di euro 1.050.000,00, per il quale è individuato quale soggetto attuatore il Comune di Martinsicuro;

Visto e considerato che l'USR Abruzzo, con determina dirigenziale n. 96 del 20 novembre 2024, acquisita al protocollo CGRTS n. 45807 del 21 novembre 2024:

ha espresso parere favorevole di congruità sul progetto esecutivo dell'intervento «Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria Sacro Cuore in via Aldo Moro n. 25» presentato dal Comune di Martinsicuro, per un costo complessivo pari a euro 2.350.000,00, di cui euro 1.050.000,00 a valere sulla O.C.S.R. n. 109 del 2020, euro 300.727,90 quale incentivo Conto termico, euro 75.000,00 di cofinanziamento del Comune di Martinsicuro, con un incremento di euro 924.272,10 rispetto all'importo programmato;

ha richiesto al Commissario straordinario la concessione di risorse aggiuntive pari a euro 924.272,10 a valere sul «Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica» di cui all'art. 3 dell'ordinanza. n. 126 del 2022;

Visto l'intervento denominato «Scuola media Giovanni Paolo II» nel Comune di Fabriano (AN) - CUP F99H18000090001, ricompreso nell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'OC n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento», con un importo stimato di euro 6.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, euro 700.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021 e euro 300.000,00 previsionalmente a carico del Conto termico;

Visto e considerato che l'USR Marche:

con decreto del direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione n. 7557 del 22 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica e approvato il progetto definitivo per l'appalto integrato dell'intervento «Scuola media Giovanni Paolo II» nel Comune di Fabriano (AN), per un importo complessivo di euro 11.597.885,22, dando atto che l'intervento non possiede i requisiti minimi per l'accesso al Conto termico ai sensi dell'art. 4.2 dell'allegato n. 4 - Cofinanziamento conto termico alla ordinanza speciale n. 31 del 2021;

con il medesimo decreto ha determinato l'importo del contributo per l'intervento «Scuola media Giovanni Paolo II» nel Comune di Fabriano (AN) in euro 11.597.885,22;

con nota, acquisita al protocollo CGRTS n. 41735 del 24 ottobre 2024, ha inoltrato richiesta al Commissario straordinario di copertura finanziaria del maggior costo tra l'importo del progetto definitivo per l'appalto integrato (euro 11.597.885,22) e l'importo programmato nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 al netto dell'importo previsionalmente a carico del conto termico (euro 5.700.000,00), pari a euro 5.897.885,22;

Visto l'intervento denominato «IPSIA A. Guastaferro» nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno - CUP I81B21003500001, ricompreso nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni», con un importo stimato di euro 2.431.800,00, di cui:

euro 952.260,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

euro 750.000,00 a valere sui fondi MIUR;

euro 729.540,00 di stima incentivo al Conto termico;

Visto e considerato che la Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di soggetto attuatore, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 46957 del 28 novembre 2024, ha reso i seguenti e necessari chiarimenti:

l'edificio scolastico «IPSIA A. Guastaferro» di San Benedetto del Tronto è composto da quattro unità strutturali e il finanziamento di euro 2.431.800,00, richiesto dal soggetto attuatore in sede di censimento SOSE e ricompreso nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è relativo alle sole unità denominate «Corpo B» e «Corpo C» dell'edificio, sulle quali non concorrono altre fonti di finanziamento, con esclusione dal predetto finanziamento delle unità strutturali «Corpo A» e «Corpo D»;

la quota di finanziamento MIUR pari a euro 750.000,00, in attuazione del decreto MIUR n. 607 dell'8 agosto 2017, seppure ricompresa nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è riferita esclusivamente all'unità strutturale denominata «Corpo A» e non già agli altri corpi dell'edificio;

i lavori finanziati con il contributo MIUR di euro 750.000,00 (linea di finanziamento Fondo comma 140 «Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici») hanno riguardato esclusivamente il «Corpo A» dell'edificio, come attestato dalla «Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione», trasmessa dalla Provincia di Ascoli Piceno in allegato alla citata nota; invero, come accertato, il finanziamento richiesto a carico dei Fondi Sisma 2016 di euro 2.431.800,00 riguarda esclusivamente i lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico del «Corpo B» e «Corpo C» del medesimo edificio e pertanto non va decurtato della quota di finanziamento MIUR pari a euro 750.000,00;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 che al comma 2 dispone «Qualora nel corso del procedimento attuativo degli interventi programmati dovessero emergere, rispetto a quanto analiticamente indicato negli allegati 1 e 1.1 relativamente alle risorse provenienti da altre fonti di finanziamento, ulteriori sovrapposizioni nei finanziamenti riguardanti uno stesso edificio, ovvero dovessero essere confermate delle eventuali sovrapposizioni ovvero, altresì, dovessero avverarsi fatti sopravvenuti che determinino il venir meno di tali finanziamenti, fatta eccezione per la rinuncia da parte dell'ente beneficiario, il finanziamento del Commissario potrà essere opportunamente rimodulato con decreto commissariale. Il *sub* Commissario competente, accertata la ricorrenza di una di tali condizioni, indica gli esiti ai fini della rimodulazione del finanziamento a carico della contabilità speciale determinando, ove ricorre, l'eventuale onere finanziario occorrente e sottopone al Commissario la proposta di attingimento delle relative risorse a valere sul fondo richiamato al successivo comma 4»;

Ritenuto necessario, pertanto, di rideterminare in aumento il contributo a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 4 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, per l'intervento «IPSIA A. Guastaferro» in complessivi euro 1.702.260,00, con un incremento di euro 750.000,00 rispetto al contributo programmato a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 (euro 952.260,00), pari alla quota inizialmente imputata a valere sul finanziamento MIUR che, a seguito dell'istruttoria espletata, risulta essere non più imputabile agli interventi oggetto di finanziamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

Visto l'intervento denominato «I.T.C.G. Fazzini» nel Comune di Grottammare (AP) - soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno - CUP I11B21004990001, ricompreso nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni», con un importo stimato di euro 2.510.000,00 di cui:

euro 1.057.000,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

euro 700.000,00 a valere sui fondi MIUR;

euro 753.000,00 previsionalmente a carico del Conto termico;

Visto e considerato che la Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di soggetto attuatore, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 46957 del 28 novembre 2024, ha reso formalmente i seguenti e necessari chiarimenti:

l'edificio scolastico «I.T.C.G. Fazzini» nel Comune di Grottammare (AP) è composto da tre unità strutturali e il finanziamento di euro 2.510.000,00, richiesto dal soggetto attuatore in sede di censimento SOSE e ricompreso nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è relativo esclusivamente all'unità strutturale denominata «Corpo aule oggetto di intervento», sulla quale non concorrono altre fonti di finanziamento;

la quota di finanziamento MIUR pari a euro 700.000,00, in attuazione del decreto MIUR n. 607 dell'8 agosto 2017, seppure ricompresa nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è riferita esclusivamente all'unità strutturale denominata «Corpo aule speciali *auditorium* non oggetto di intervento»;

i lavori finanziati con il contributo MIUR di euro 700.000,00 (linea di finanziamento Fondo comma 140 «Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici») hanno riguardato esclusivamente il «Corpo aule speciali *auditorium* non oggetto di intervento» dell'edificio, come attestato dalla «Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione», trasmessa dalla Provincia di Ascoli Piceno in allegato alla citata nota; invero, come accertato, il finanziamento richiesto

a carico dei Fondi Sisma 2016 di euro 2.510.000,00 riguarda i lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico del «Corpo aule oggetto di intervento» del medesimo edificio e pertanto non va decurtato della quota di finanziamento MIUR pari a euro 700.000,00;

Visto il già richiamato art. 9, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Ritenuto pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, di rideterminare il contributo a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 4 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, per l'intervento «I.T.C.G. Fazzini» nel Comune di Grottammare (AP) in complessivi euro 1.757.000,00, con un incremento euro 700.000,00 rispetto al contributo programmato a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 (euro 1.057.000,00), pari alla quota inizialmente imputata a valere sul finanziamento MIUR che, a seguito dell'istruttoria espletata, risulta essere non più imputabile agli interventi oggetto di finanziamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

Visti gli interventi ricompresi nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 denominati «Laboratorio dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A» (ID n. 119 allegato 1 - CUP 11B21002790001) e «Laboratorio Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo B» (ID n. 88 allegato 3 - CUP F12E20000120001) nel Comune di Camerino, per i quali è individuato quale soggetto attuatore la Provincia di Macerata;

Visto e considerato che:

la sede dei laboratori dei materiali a servizio dell'«ITCG Antinori» di Camerino è un'unica unità funzionale costituita da due edifici denominati «Corpo A» e «Corpo B», inseriti nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 rispettivamente all'allegato 1 e 3, con importi stimati rispettivamente di euro 857.850,00 il primo (euro 600.495,00 a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario e euro 257.355,00 previsionalmente a carico del Conto termico) e di euro 1.055.880,00 il secondo, interamente a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

la Provincia di Macerata, in qualità di soggetto attuatore, con note acquisite al protocollo CGRTS n. 17270 del 14 marzo 2023 e protocollo CGRTS n. 24971 del 3 maggio 2023, ha richiesto al Commissario straordinario di poter accorpare gli interventi sui due edifici «Corpo A» (allegato 1) e «Corpo B» (allegato 3), prevedendo la demolizione totale e la delocalizzazione con ricostruzione in un unico edificio presso il polo scolastico provinciale;

con nota protocollo CGRTS n. 27297 del 17 maggio 2023, il Commissario straordinario, in riscontro alla richiesta della Provincia di Macerata, ha autorizzato la Provincia di Macerata, in qualità di soggetto attuatore, a procedere in autonomia all'affidamento di tutte le prestazioni professionali ed esecutive relative all'intervento unitario;

Ritenuto pertanto di provvedere all'accorpamento nei due interventi, ad invarianza finanziaria, con conseguente modifica degli allegati così come segue:

l'intervento «Laboratorio dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A» (ID n. 119 CUP F1121002790001) ricompreso all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 è soppresso;

l'intervento «Laboratorio Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo B» (ID n. 88 CUP F12E20000120001) ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è riprogrammato in «Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B», avente CUP F12E20000120001 e importo pari a euro 1.913.730,00, di cui euro 1.656.375,00 a valere sulla contabilità speciale e euro 257.355,00 previsionalmente a carico del Conto termico;

Visto l'intervento denominato «Scuola secondaria di primo grado» nel Comune di Monte San Giusto (MC) - CUP B71B21006890001, ricompreso nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni», con un importo stimato di euro 4.419.324,00 di cui:

euro 3.093.527,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

euro 1.325.797,00 previsionalmente a carico del Conto termico;

Visto e considerato che:

il Comune di Monte San Giusto, in qualità di soggetto attuatore, con nota prot. CGRTS n. 876 dell'11 gennaio 2024 ha richiesto di poter cambiare la tipologia di intervento da «Demolizione con ricostruzione» a «Nuova costruzione», per le motivazioni contenute nella medesima nota;

con nota protocollo CGRTS n. 2189 del 22 gennaio 2024, la struttura commissariale ha comunicato al soggetto attuatore che non si individuano controindicazioni nella scelta dell'amministrazione, purché le dimensioni della nuova costruzione siano congrue con quelle previste nel caso della ricostruzione in sedime rispettando i parametri normativi dettati dal decreto ministeriale n. 75;

Ritenuto pertanto, anche alla luce del fatto che tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario, di disporre per l'intervento «Scuola secondaria di primo grado» nel Comune di Monte San Giusto la modifica della tipologia da «Demolizione con ricostruzione» a «Nuova costruzione»;

Vista la relazione del *sub* Commissario, ing. Gianluca Loffredo, competente per l'ordinanza n. 31 del 2021 per gli interventi riferiti alla Regione Marche, contenente l'istruttoria necessaria per le modifiche agli interventi sopra descritti, acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. CGRTS-0051251-A-23/12/2024, allegato *sub* 2) alla presente ordinanza;

Ritenuta la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi e le modifiche in accoglimento delle richieste pervenute;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 16 dicembre 2024, è pari a euro 1.377.966.498,83 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima, data è pari a euro 1.350.729.553,90;

Vista la necessità di accelerare gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico del processo di ricostruzione;

Preso atto che i tempi istruttori in seno al procedimento per l'attivazione del conto termico risultano essere non in linea con le esigenze di velocizzazione degli interventi inclusi nell'alveo delle ordinanze speciali;

Ritenuta la non obbligatorietà di attivazione del conto termico per la suddetta tipologia di interventi, è conferita al Commissario straordinario la facoltà di rideterminare il contributo a titolo di conto termico per gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico, anche attraverso l'utilizzo delle economie detenute dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 16 dicembre 2024 presenta una disponibilità pari a euro 1.377.966.498,83;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024;

Dispone:

Art. 1.

Incremento costo intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell'agibilità della scuola secondaria di primo grado «Francesco Savini». Ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021.

1. Per l'«Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell'agibilità della scuola secondaria di primo grado «Francesco Savini» nel Comune di Teramo, di proprietà della ASP 1 di Teramo - CUP D48E18000240002 - soggetto attuatore Comune di Teramo, distinto all'art. 1, comma 1, punto 3), dell'ordinanza speciale n. 6 del 2021 con un importo previsionale stimato di euro 4.414.878,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 3.868.089,74.

2. L'importo ammissibile per l'«Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell'agibilità della scuola secondaria di primo grado «Francesco Savini» nel Comune di Teramo, per complessivi euro 8.702.382,22, trova copertura come segue:

(a) euro 4.414.878,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 6 del 2021;

(b) euro 419.414,48 a carico del Conto termico;

(c) euro 3.868.089,74 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 6 del 2021.

Art. 2.

Incremento costo intervento restauro con miglioramento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani «Regina Margherita» nel Comune di Teramo. Ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021.

1. Per l'intervento denominato «Restauro con miglioramento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani Regina Margherita» sito nel Comune di Teramo, di proprietà della ASP 1 di Teramo - CUP B41B21006630001 - soggetto attuatore USR Abruzzo, distinto all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, punto 8), dell'ordinanza speciale n. 22 del 2021 con un importo previsionale stimato di euro 8.816.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.107.095,27.

2. L'importo ammissibile per l'intervento Restauro con miglioramento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani «Regina Margherita» nel Comune di Teramo, pari a complessivi euro 9.923.095,27, trova copertura come segue:

(a) euro 8.816.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 22 del 2021;

(b) euro 1.107.095,27 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 22 del 2021.

Art. 3.

Modifica dell'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 77 del 23 aprile 2024

1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 77 del 2024, rubricato «Incremento costo interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia. Ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 e ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022» sono modificati come di seguito:

«1. Per gli interventi denominati "Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato", "Terrazzamenti del nucleo abitato" e "Sottoservizi del nucleo abitato" distinti all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, dell'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, siti nel Comune di Norcia, con un importo previsionale stimato di euro 14.914.188,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 8.111.648,88.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 trova copertura come segue:

(a) euro 14.914.188,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 43 del 2022;

(b) euro 8.111.648,88 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016».

2. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022. Intervento strada comunale di accesso al cimitero della frazione di Casali di Sopra nel Comune di Amatrice.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

dopo la lettera *f)* è inserito: «*g)* Intervento di manutenzione e rifacimento della strada comunale di accesso al cimitero dalla frazione Casali di Sopra nel Comune di Amatrice, per un importo complessivo stimato di euro 148.000,00».

Art. 5.

Modifica allegato 1 ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Intervento Scuola dell'infanzia in contrada Selva Piana nel Comune di Mosciano Sant'Angelo.

1. Per l'intervento denominato «Scuola dell'infanzia in contrada Selva Piana» sito nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), CUP G27H21035650005, ricompreso nell'allegato 1 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni» dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è autorizzata la modifica della titolarità all'esecuzione dell'intervento, con individuazione quale soggetto attuatore dell'Ufficio speciale ricostruzione Regione Abruzzo, in luogo del Comune di Mosciano Sant'Angelo. Pertanto, all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, riga 26, alla voce «Soggetto Attuatore» le parole «Comune di Mosciano Sant'Angelo» si intendono sostituite con le parole «USR Regione Abruzzo».

2. La modifica di cui al punto 1 del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 6.

Modifica allegato 3 ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Intervento Scuola infanzia e asilo nido S. Maria degli Angeli nel Comune di Mosciano Sant'Angelo.

1. Per l'intervento denominato «Scuola infanzia e asilo nido S. Maria degli Angeli» sito nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), CUP G29H17000090001, ricompreso nell'allegato 3 «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento» dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è autorizzata la modifica della titolarità all'esecuzione dell'intervento, con individuazione quale soggetto attuatore, dell'USR Regione Abruzzo, in luogo del Comune di Mosciano Sant'Angelo. Pertanto, all'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, riga 6, alla voce «Soggetto Attuatore» le parole «Comune di Mosciano Sant'Angelo» si intendono sostituite con le parole «USR Post Sisma 2016 Regione Abruzzo».

2. La modifica di cui al punto 1 del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 7.

Incremento costo Intervento di delocalizzazione della Scuola d'infanzia e primaria di S. Caterina - ed. principale + ed. mensa e palestra nel Comune di Foligno. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 3.

1. Per l'intervento denominato «Scuola d'infanzia e primaria di S. Caterina - ed. principale + ed. mensa e palestra» nel Comune di Foligno - CUP C68E19000000001, ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento» (*ex* ordinanza n. 109 del 2020), con un importo stimato assegnato da ordinanza n. 109 del 2020 di euro 5.290.000,00, per il quale è individuato quale soggetto attuatore il Comune di Foligno, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 4.286.120,00.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1, pari a complessivi euro 9.576.120,00, trova copertura come segue:

(a) euro 5.290.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza n. 109 del 2020;

(b) euro 4.286.120,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

Art. 8.

Incremento costo intervento Nuovo plesso scolastico - Scuola dell'infanzia e primaria in Collevalenza nel Comune di Todi. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 3.

1. Per l'intervento denominato «Nuovo plesso scolastico - Scuola dell'infanzia e primaria in Collevalenza» nel Comune di Todi - CUP J41B21000580005, ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento» (*ex* ordinanza n. 109 del 2020), con un importo stimato assegnato da ordinanza n. 109 del 2020 di euro 1.077.300,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 924.084,00.

2. Il costo complessivo dell'intervento, pari a euro 3.200.000,00, trova copertura come segue:

(a) euro 1.077.300,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza n. 109 del 2020;

(b) euro 1.198.616,00 a valere su cofinanziamento del Comune di Todi;

(c) euro 924.084,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

Art. 9.

Incremento costo intervento Demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria Sacro Cuore nel Comune di Martinsicuro. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 3.

Per l'intervento denominato «Demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria Sacro Cuore» nel Comune di Martinsicuro (TE) - CUP H13H19000730002 - soggetto attuatore Comune di Martinsicuro, ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni» (*ex* ordinanza n. 109 del 2020), con un importo stimato assegnato da ordinanza n. 109 del 2022 di euro 1.050.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 924.272,10.

2. Il costo complessivo dell'intervento pari a euro 2.350.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza n. 109 del 2020;

(b) euro 300.727,90 previsionalmente a carico del Conto termico;

(c) euro 75.000,00 a valere su cofinanziamento del Comune di Martinsicuro;

(d) euro 924.272,10 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

Art. 10.

Incremento costo intervento Scuola media Giovanni Paolo II nel Comune di Fabriano. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 2.

1. Per l'intervento denominato «Scuola media Giovanni Paolo II» nel Comune di Fabriano (AN) - CUP F99H18000090001 - soggetto attuatore Comune di Fabriano, ricompreso nell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'OC n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento», con un importo stimato di euro 5.700.000,00 al netto dell'importo previsionalmente a carico del Conto termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 5.897.885,22.

2. Il costo complessivo dell'intervento pari a euro 11.597.885,22 trova copertura come segue:

(a) euro 5.000.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza n. 109 del 2020;

(b) euro 700.000,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(c) euro 5.897.885,22 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

Art. 11.

Incremento costo intervento IPSIA Guastaferro di San Benedetto del Tronto nel Comune di San Benedetto del Tronto. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 1.

1. Per l'intervento denominato «IPSIA Guastaferro nel Comune di San Benedetto del Tronto» - soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno - CUP I81B21003500001, ricompreso nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni», con un importo stimato di euro 2.431.800,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 750.000,00.

2. Il contributo per l'intervento «IPSIA Guastaferro nel Comune di San Benedetto del Tronto» nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), pari a complessivi euro 2.431.800,00, trova copertura come segue:

(a) euro 952.260,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(b) euro 750.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(c) euro 729.540,00 previsionalmente a carico del Conto termico.

Art. 12.

Incremento intervento I.T.C.G. Fazzini nel Comune di Grottammare. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 1.

1. Per l'intervento denominato «I.T.C.G. Fazzini» nel Comune di Grottammare (AP), soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno - CUP I11B21004990001, ricompreso nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni», con un importo stimato di euro 2.510.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 700.000,00.

2. Il contributo per l'intervento «I.T.C.G. Fazzini» nel Comune di Grottammare (AP), pari a complessivi euro 2.510.000,00, trova copertura come segue:

(a) euro 1.057.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(b) euro 700.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(c) euro 753.000,00 previsionalmente a carico del Conto termico.

Art. 13.

Modifica allegato 1 e allegato 3 ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Interventi «Laboratorio dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A» e «Laboratorio Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo B» nel Comune di Camerino.

1. L'intervento ricompreso all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 denominato «Laboratorio dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A» (ID n. 119 CUP F1121002790001) è soppresso.

2. L'intervento ricompreso nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 (ID n. 88 CUP F12E20000120001) denominato «Laboratorio Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo B» è rideterminato in «Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B», avente CUP F12E20000120001 e importo pari a euro 1.913.730,00, di cui euro 1.656.375,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 257.355,00 previsionalmente a carico del Conto termico.

3. La rideterminazione dell'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 14.

Modifica allegato 1 ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Intervento Scuola secondaria di primo grado nel Monte San Giusto.

1. Per l'intervento «Scuola secondaria di primo grado» nel Comune di Monte San Giusto (MC) si dispone la modifica della tipologia dell'intervento da «Demolizione con ricostruzione» a «Nuova costruzione».

2. La modifica della tipologia dell'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 15.

Modifica all'art. 4, comma 6, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021

1. Il comma 6 dell'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui l'accesso al Conto termico risulti precluso per mancanza del possesso dei requisiti, e per le altre tipologie di intervento, quali miglioramento/adeguamento sismico, considerata la prevista facoltà di accesso al Conto termico, il Commissario può rideterminare il finanziamento, anche previa verifica da parte degli Uffici speciali di ricostruzione di possibili economie derivanti da altri interventi di propria competenza, se nelle proprie disponibilità».

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 18.605.146,93, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 16 dicembre 2024 presenta una disponibilità pari a euro 1.377.966.498,83.

Art. 17.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 206

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A01052

ORDINANZA 27 dicembre 2024.

Disposizioni urgenti per gli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016, di cui all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021. (Ordinanza speciale n. 93).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

Vista l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016»;

Visto in particolare l'art. 1, «*Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza*» (come modificato dall'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021), il quale dispone che:

«Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della Regione Marche, meglio descritti nella relazione del *sub* Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli interventi sono così riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:

a) interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera:

1. fiume Nera tratto Castelsantangelo e Visso, importo previsionale stimato euro 3.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

2. fosso delle Brecce - Nocria importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

3. fiume Nera tratto Castelsantangelo - Vallinfante importo previsionale stimato euro 4.500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

4. fosso Ravarro - Vallinfante importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

5. *debris-flow* versante M. Porche importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

6. fosso S. Angelo - Castelsantangelo importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

7. fosso Capo di Nera - Nocelleto importo previsionale stimato euro 1.800.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

8. fosso Capo di Nera - Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

9. fosso di Corveto - Rapegna/Nocelleto importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

10. fosso di Varogna - Nocelleto/Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

b) interventi nel Comune di Ussita:

11. versante e asta fluviale S. Cataldo/Capovallazza importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

12. torrente Ussita a monte dell'abitato importo previsionale stimato euro 4.000.000,00, già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

13. fossi minori Ussita - Capovallazza importo previsionale stimato euro 3.300.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

14. fosso il Vallone - Casali importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

15. opere di mitigazione del rischio idraulico R4 area Valruscio importo previsionale stimato euro 3.821.463,00 già finanziato dall'ordinanza n. 37 del 2017;

c) interventi nel Comune di Visso:

16. fiume Nera a Visso, a valle derivazione ERG importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

17. fiume Nera a Visso, da centro storico a traversa derivazione ERG importo previsionale stimato euro 3.800.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

18. fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa) importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

19. fiume Nera a monte abitato Visso importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

20. torrente Ussita a monte confluenza fiume Nera importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si articola nelle seguenti attività:

a) attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei più gravemente interessata dai dissesti, per una spesa stimata pari ad euro 3.500.000,00;

b) progettazione ed esecuzione degli interventi nonché espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse per una spesa stimata pari ad euro 39.521.463,00.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere critici e di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub* Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'USR e il Consorzio di bonifica Marche:

a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto ai versanti del bacino idrografico;

b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che le opere in questione hanno rispetto alla ricostruzione pubblica e privata dei tre comuni in quanto i corsi d'acqua interessati si intrecciano con i tessuti urbani dei centri creando un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire;

c) è necessario e urgente ripristinare la funzionalità idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti o di scivolamento di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente intasamento degli

alvei e le traverse abbassando la loro capacità di accumulo e quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa.

4. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché tra questi e gli interventi di ricostruzione pubblica a privata, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti, dell'USR del Consorzio di bonifica Marche e il *sub* Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.»;

Considerato che per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 23 del 2021 è necessaria una collaborazione tecnico-scientifica per l'esecuzione di studi di supporto alla struttura commissariale per: *a)* l'analisi del complesso degli interventi di natura idraulica per i dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della Regione Marche indicati all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021; *b)* la valutazione dei progetti prodotti dal Consorzio di bonifica Marche per tali interventi, anche in relazione al parere espresso in sede di Conferenza dei servizi dal Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile, Direzione protezione civile e sicurezza del territorio, Settore genio civile Marche Sud (Autorità idraulica) al fine di adeguarsi al parere espresso dall'Autorità idraulica verificare; *c)* per esercitare i poteri previsti esercitare i poteri attribuiti con ordinanza n. 110 del 2020 in sede di Conferenza dei servizi ove non fosse possibile adeguarsi al parere espresso dall'Autorità idraulica;

Ritenuto pertanto, al fine di acquisire il necessario supporto scientifico, di dover stipulare apposita convenzione con università o enti di ricerca pubblici nei limiti dell'importo di euro 100.000,00;

Ritenuto, altresì, necessario ammettere, compatibilmente con il rispetto della normativa ambientale, l'utilizzo di manufatti totalmente rivestiti in sezione, aventi caratteristiche e requisiti così come definiti per i tombini nel paragrafo C5.1.2.3. del capitolo 5 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019 C.S.LL.PP. relativa alle NTC2018, in ragione della particolare morfologia delle infrastrutture insistenti lungo i corsi d'acqua pubblici minori dei comuni indicati nell'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per gli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016 di cui all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le università o gli enti di ricerca pubblici per l'esecuzione di studi di supporto alla struttura commissariale per:

(a) l'analisi del complesso degli interventi di natura idraulica per i dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della Regione Marche indicati all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021;

(b) la valutazione dei progetti prodotti dal Consorzio di bonifica Marche per tali interventi, anche in relazione al parere espresso in sede di Conferenza dei servizi dal Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile, Direzione protezione civile e sicurezza del territorio, Settore genio civile Marche Sud (Autorità idraulica) al fine di adeguarsi al parere espresso dall'Autorità idraulica verificare;

(c) per esercitare i poteri attribuiti con ordinanza n. 110 del 2020 in sede di Conferenza dei servizi ove non fosse possibile adeguarsi al parere espresso dall'Autorità idraulica.

Art. 2.

Attraversamenti corsi d'acqua pubblici minori

1. Per gli attraversamenti idraulici dei corsi d'acqua pubblici minori, la cui portata tr200 risulta inferiore a 50 m3/s, è ammesso l'utilizzo, compatibilmente con il rispetto della normativa ambientale, di manufatti totalmente rivestiti in sezione, aventi caratteristiche e requisiti così come definiti per i tombini nel paragrafo C5.1.2.3. del capitolo 5 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019 C.S.LL.PP. relativa alle NTC2018.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 100.000,00 che trova copertura nelle somme già stanziate con l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 211

25A01053

ORDINANZA 27 dicembre 2024.

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività di ricostruzione privata e ricostruzione pubblica nel Comune di Arquata del Tronto. Integrazione dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 94).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016,

il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria prevista dal richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le seguenti ordinanze speciali:

a. n. 19 del 15 luglio 2021 *ex* art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del Centro storico di Arquata del Tronto»;

b. n. 40 del 30 dicembre 2022 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»;

c. n. 75 del 4 aprile 2024 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione *sub*-Commissario»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Considerato che il Comune di Arquata del Tronto è stato gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, i quali hanno reso necessari importanti interventi di ricostruzione ai fini del ripristino delle condizioni di vita ordinaria nonché della ripresa socio-economica del territorio;

Preso atto che il Comune di Arquata del Tronto, con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 2 dicembre 2022, ha approvato i Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) delle aree perimetrate ai sensi dell'O.C.S.R. n. 25/2017, di Arquata capoluogo e delle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua, che definiscono il nuovo assetto urbanistico e disciplinano la ricostruzione sia pubblica che privata degli abitati distrutti;

Considerato che nel Comune di Arquata del Tronto gli interventi relativi ai sottoservizi sono particolarmente significativi e hanno carattere di propedeuticità rispetto agli altri interventi di ricostruzione, sia pubblica sia privata;

Preso atto, in particolare, che nelle more della realizzazione dei sottoservizi l'attività di ricostruzione privata subisce inevitabili rallentamenti, in quanto i relativi interventi non sono cantierabili e, conseguentemente, non è neppure possibile accogliere le domande di contributo alla ricostruzione;

Ritenuto che, nelle aree perimetrate del P.U.A., attendere il completamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria progettate ovvero l'approvazione del programma delle cantierizzazioni istruite dagli USR e dal comune, comporterebbe ulteriori ritardi e disincentiverebbe la presentazione delle richieste di contributo per la ricostruzione privata;

Vista e considerata la necessità di favorire, pur in pendenza dei lavori relativi ai sottoservizi, la possibilità di presentare richieste di contributo alla ricostruzione da parte dei privati ai fini di una complessiva gestione delle attività di ricostruzione e del loro coordinamento con gli interventi pubblici;

Considerata, altresì, nelle more del completamento dei lavori relativi ai sottoservizi, l'utilità di avviare l'istruttoria sulle richieste private di ricostruzione, al fine di valutare, da una parte, quali non subiscono l'interferenza degli interventi relativi ai sottoservizi, al fine di consentirne l'attuazione e, dall'altra, di anticipare le attività istruttorie ad oggi esperibili sulle restanti domande;

Considerato che l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» prevede una serie di misure di semplificazione e accelerazione dei lavori di ricostruzione delle citate frazioni;

Ritenuto, pertanto, di integrare la suddetta ordinanza mediante il riconoscimento della possibilità di accogliere le domande di contributo relative a interventi ricadenti all'interno della perimetrazione del P.U.A. per le quali il professionista attesti che il progetto di ricostruzione sia compatibile con il primo livello di progettazione (PFTE) delle opere di urbanizzazione primaria già approvato, stabilendo un'apposita procedura derogatoria e consentendo l'immediata cantierabilità dei relativi interventi;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso

il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire la più rapida implementazione e coordinamento di tutti gli interventi e attività contemplati nelle ordinanze che si occupano della ricostruzione pubblica e privata nel territorio di Arquata del Tronto che riguardano i territori maggiormente e più gravemente colpiti dagli eventi sismici e ciò anche nell'ottica del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione dell'Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»

1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» è inserito l'art. 7-*bis*, formulato nei seguenti termini:

«Art. 7-*bis (Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti all'interno delle perimetrazioni dei Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) in aree con necessità di opere di urbanizzazione primaria indispensabili alla loro cantierizzazione e alla fruizione degli edifici).*

1. Le domande di contributo, relative agli interventi di ricostruzione privata ricadenti all'interno delle perimetrazioni dei Piani urbanistici attuativi (P.U.A.), approvati, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, dal Comune di Arquata del Tronto con D.C.C. n. 43/2022, dove è stato già approvato almeno il primo livello di progettazione (PFTE) delle opere di urbanizzazione primaria, indispensabili alla fruizione degli edifici privati e alla cantierizzazione degli interventi a cura dell'U.S.R., individuato quale soggetto attuatore dalla presente O.S. all'art. 3, possono essere presentate prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria progettate ovvero prima dell'approvazione del programma delle cantierizzazioni e istruite dagli USR e dal Comune, ciascuno per la rispettiva competenza, conformemente a quanto previsto dal Capo V - Procedimento e istruttoria – del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nei modi definiti dal presente articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il professionista incaricato, attesta nella domanda di contributo che l'intervento progettato ricade all'interno della perimetrazione del P.U.A. e che il progetto di ricostruzione è compatibile con il primo livello di progettazione (PFTE) delle opere di urbanizzazione primaria già approvato e chiede all'USR e al Comune, ognuno per le proprie competenze, di applicare la procedura derogatoria prevista dal presente articolo; il medesimo professionista, inoltre, attesta di aver preso visione del progetto approvato di cui al comma 1 e la conformità di quanto progettato alle previsioni progettuali approvate, quali allacci fognari, idrici, elettrici, accessi ecc.

3. L'U.S.R. formula la proposta di contributo nei termini di cui all'art. 66 del Testo unico della ricostruzione privata; il Comune, nel termine massimo di quindici giorni dal deposito dell'istanza di contributo, verifica la sussistenza delle condizioni/requisiti attestati dal professionista, ai sensi del comma 2, e previsti dal comma 1 del presente articolo e ne comunica l'esito all'USR; il Comune, in caso di verifica positiva, definisce l'istruttoria di propria competenza nei successivi trenta giorni, nel rispetto di quanto previsto dal Capo V - Procedimento e istruttoria – del Testo unico della ricostruzione privata.

4. Nei casi previsti dall'art. 12-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini della necessità di acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. La Conferenza regionale è convocata dall'USR, ai sensi dell'art. 66 del TURP, al fine di acquisire i pareri di cui al periodo che precede, indispensabili per la formulazione della proposta di contributo.

5. Il Comune, nelle more dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione o di approvazione di specifici programmi di cantierizzazione, all'esito della relativa istruttoria, con le modalità di cui all'art. 69 del TURP, formula il parere preventivo al rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ovvero autorizzazione preventiva alla conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

6. Il Comune rilascia il permesso di costruire o il titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, necessari ai fini dell'inizio lavori, solo a seguito dell'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione o dell'approvazione dei programmi di cantierizzazione. L'inizio dei lavori, ai fini della SCIA edilizia,

deve essere sospeso dal Comune con apposito provvedimento fino all'emissione del decreto di concessione da parte dell'USR.

7. Le domande in sanatoria relative al fabbricato oggetto di istanza di contributo devono essere definite prima dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 4.

8. Il Comune dovrà comunicare tempestivamente all'USR il completamento dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione almeno della parte interessata dall'intervento di ricostruzione privata e l'immediata possibilità di avviare il cantiere relativo al fabbricato oggetto di istanza di contributo. Il Comune verifica la suddetta situazione in accordo con il soggetto attuatore della realizzazione delle urbanizzazioni primarie e oggetto della presente ordinanza, anche ai fini del coordinamento della sicurezza dei rispettivi cantieri.

9. Anche nei casi in cui l'intervento di ricostruzione privata, seppur ricompreso nella perimetrazione del PUA, non interferisce con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria progettate ed approvate, il professionista incaricato, ricorrendone le condizioni, nella domanda di contributo può attestare, mediante specifici elaborati, la sua immediata cantierabilità. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni attestate dal professionista, comunica tempestivamente l'esito positivo all'USR, che procede all'istruttoria di propria competenza e all'emissione del decreto di concessione del contributo. Il Comune procede anch'esso alla contestuale istruttoria di competenza e al rilascio dell'attestazione di conformità urbanistico-edilizia o del titolo abilitativo, permesso di costruire o il titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, necessari ai fini dell'inizio lavori. Non si applica la sospensione dei termini previsti al successivo comma 10.

10. Il procedimento di cui all'art. 66, comma 4, del TURP, rimane sospeso fino all'emissione del decreto di concessione del contributo, che è condizionato dall'avvenuta comunicazione del completamento delle opere di urbanizzazione per la parte necessaria alla cantierizzazione dell'intervento di ricostruzione privata e/o necessari per il coordinamento dell'interazione tra interventi pubblici e privati, comunque, per un termine massimo di diciotto mesi dall'approvazione della proposta di contributo di cui al precedente comma 2, termine prorogabile dall'USR, su proposta del Comune, in via straordinaria e per una sola volta, per un periodo non superiore a 6 mesi. Decorso tale termine la proposta di contributo si intenderà automaticamente decaduta e l'USR definirà il procedimento rigettando la domanda formulata, dandone comunicazione al Comune affinché emetta i conseguenti atti di propria competenza.

11. I soggetti beneficiari, in ordine alla eventuale modifica degli elaborati assentiti con la proposta di contributo, hanno la sola facoltà, su esplicita richiesta approvata dall'USR competente, da avanzare prima dell'emissione del decreto di concessione, di avvalersi del prezzario vigente al momento dell'emissione dello stesso, aggiornando la documentazione specifica già depositata al momento della presentazione della domanda.

12. La comunicazione all'USR dell'impresa esecutrice dei lavori, se non individuata in fase di presentazione dell'istanza di contributo, dovrà pervenire prima dell'emissione del decreto di concessione e, comunque, non oltre novanta giorni dalla richiesta da parte dell'USR di individuazione dell'impresa.

13. Resta ferma l'applicazione dell'art. 122 del TURP in ordine alla richiesta di concessione dell'anticipazione per le spese di cui al comma 1 del medesimo articolo da erogarsi prima della formulazione della proposta di contributo o, comunque, prima del decreto di concessione. Qualora l'USR definisca il procedimento rigettando la domanda formulata, verrà avviato il procedimento di revoca dell'anticipazione concessa nelle forme di cui al medesimo articolo.

14. L'agibilità e l'utilizzo degli edifici oggetto degli interventi disciplinati dal presente articolo, è, comunque, subordinata al completamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per assicurare i servizi essenziali agli immobili stessi».

Art. 2.

Entrata in vigore
ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio della presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1 e per le ulteriori considerazioni formulate in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 210

25A01054

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Damine», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 166/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 2002/2018 del 7 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 300 del 28 dicembre 2018, con la quale la società Ever Neuro Pharma Gmbh ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «DAMINE» (apomorfina);

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2022, con la quale la società Ever Neuro Pharma Gmbh ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe A del medicinale «Damine» (apomorfina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 045369016 e, contestualmente, la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C delle confezioni aventi codice A.I.C. n. 045369028, 045369042, 045369030, 045369055 e 045369067;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 giugno 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 e 25 settembre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 22-24 aprile 2024;

Tenuto conto della mancata accettazione della proposta della Commissione scientifica ed economica da parte della società Ever Neuro Pharma Gmbh;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DAMINE (apomorfina), nelle confezioni sottoindicate, è classificato come segue, ai sensi dell'art. 5, decreto ministeriale del 2 agosto 2019, in quanto l'azienda non ha accettato la richiesta di sconto avanzata dal Commissione scientifica ed economica.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 5 cartucce da 3 ml

A.I.C. n. 045369016 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

«10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 10 cartucce da 3 ml

A.I.C. n. 045369028 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

«10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 30 cartucce da 3 ml

A.I.C. n. 045369030 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

«10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 2x5 cartucce da 3 ml

A.I.C. n. 045369042 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

«10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 6x5 cartucce da 3 ml

A.I.C. n. 045369055 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

«10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 3x10 cartucce da 3 ml

A.I.C. n. 045369067 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Damine» (apomorfina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00949

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Ibrance», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 171/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 347/2017 del 20 febbraio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56, dell'8 marzo 2017 relativamente ai farmaci con A.I.C. numeri 045172044, 045172069, 045172057, 045172018, 045172020 e 045172032, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Ibrance", approvato con procedura centralizzata»;

Visto il trasferimento a nuova ditta da Pfizer LTD a Pfizer Europe MA EEIG, decisione della Commissione europea C(2018)5224 del 30 luglio 2018;

Vista la determina AIFA n. 31/2020 del 20 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110, del 28 aprile 2020 relativamente ai farmaci con A.I.C. numeri 045172107, 045172121 e 045172145, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Ibrance", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 11 maggio 2023 con la quale la società Pfizer Europe MA EEIG ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Ibrance» (palbociclib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 26 luglio 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale IBRANCE (palbociclib) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Palbociclib è indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2):

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi;

in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

Confezioni:

«100 mg capsula rigida, uso orale» - flacone (HDPE) 21 capsule - A.I.C. n. 045172044/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«125 mg capsula rigida, uso orale» - flacone (HDPE) 21 capsule - A.I.C. n. 045172069/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«125 mg capsula rigida, uso orale» - blister (PVC/PCTFE/PVC/AL) 21 capsule - A.I.C. n. 045172057/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«75 mg compressa rivestita con film, uso orale» - blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) 21 compresse - A.I.C. n. 045172107/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«100 mg compressa rivestita con film, uso orale» - blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) 21 compresse - A.I.C. n. 045172121/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«125 mg compressa rivestita con film, uso orale» - blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) 21 compresse - A.I.C. n. 045172145/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«75 mg capsula rigida, uso orale» - blister (PVC/PCTFE/PVC/AL) 21 capsule - A.I.C. n. 045172018/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«75 mg capsula rigida, uso orale» - flacone (HDPE) 21 capsule - A.I.C. n. 045172020/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«100 mg capsula rigida, uso orale» - blister (PVC/PCTFE/PVC/AL) 21 capsule - A.I.C. n. 045172032/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È confermato il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Ibrance», a base di «palbociclib» per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Palbociclib è indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2):

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi;

in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)».

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibrance» (palbociclib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00950

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lamictal», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 173/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 521 del 29 agosto 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 27 settembre 2024, con la quale la società BB Farma s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lamictal» (lamotrigina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 ottobre 2024 con la quale la società BB Farma s.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Lamictal» (lamotrigina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 049954023;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LAMICTAL (lamotrigina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/carta - A.I.C. n. 049954023 (in base 10) 1HNH77 (in base 32) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 12,41 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 20,48.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lamictal» (lamotrigina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00951

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norchol», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 181/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 169/2018 del 27 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2018, con la quale la società Iba Molecular Italy ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Norchol» (iodio-131I-norcolesterolo);

Vista la variazione di titolarità da Iba Molecular Italy a Curium Italy s.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 37 del 26 marzo 2020;

Vista la domanda presentata in data 18 gennaio 2024, con la quale la società Curium Italy s.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Norchol» (iodio-131I-norcolesterolo);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 18-22 novembre 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORCHOL (iodio-131I-norcolesterolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 3,7 ml a 7,4 ml - A.I.C. n. 039028016 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norchol» (iodio-131I-norcolesterolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00952

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Proscar», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 184/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 609 dell'8 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 248 del 22 ottobre 2024, con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PROSCAR (finasteride) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 6 novembre 2024 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Proscar» (finasteride) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051542013;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROSCAR (finasteride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: PROSCAR «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 051542013 (in base 10) 1K4XZX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,34.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Proscar» (finasteride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00953

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 febbraio 2025, n. **2**.

Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.

Alle amministrazioni pubbliche

e p.c.:

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Segretariato generale

Alla Corte dei conti

Segretariato generale

Alla Banca D'Italia

Dipartimento mercati e sistemi di pagamento

Servizio Tesoreria dello Stato

Dipartimento circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio

Servizio strumenti e servizi di pagamento al dettaglio

All'A.N.C.I. – Associazione nazionale Comuni italiani

All'U.P.I. – Unione delle Province d'Italia

Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni

All'Unioncamere

All'A.B.I. – Associazione bancaria italiana

Alle Poste Italiane S.p.a. - Bancoposta

Premessa.

Il 19 marzo 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 (di seguito «Regolamento»), relativo ai bonifici istantanei in euro, che è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, mira a migliorare l'autonomia strategica del settore europeo dei pagamenti, rendendo i pagamenti istantanei accessibili agli utenti alle stesse condizioni dei bonifici ordinari.

In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 5-*bis* e seguenti del regolamento, tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dovranno offrire il servizio di bonifico istantaneo a tutti i clienti, su tutti i canali dispositivi sui quali è disponibile il servizio di bonifico ordinario, applicando commissioni non superiori a quelle previste per l'invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente. Il regolamento prevede che il servizio di bonifico istantaneo sia disponibile ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, e che il trasferimento di fondi tra pagatore e beneficiario avvenga entro il termine massimo di dieci secondi.

Tali obblighi si riferiscono sia ai bonifici istantanei in ingresso, sia ai bonifici istantanei in uscita, per i quali è prevista, tuttavia, una tempistica di implementazione differenziata per i PSP. Il Regolamento dispone, infatti, che i PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrano agli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) il servizio di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2025 e il servizio di invio di bonifici istantanei in euro entro il 9 ottobre 2025. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro dovranno adeguarsi, rispettivamente, entro il 9 gennaio 2027 ed entro il 9 luglio 2027.

Tanto premesso, si rende necessario fornire chiarimenti sulle modalità operative per l'applicazione alle amministrazioni pubbliche dei principi recati dal Regolamento, come sopra descritto. A tal fine, la presente circolare, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si avvalgono di un servizio di tesoreria o di cassa affidato a una banca o a Poste italiane S.p.a., si pone l'obiettivo di individuare i principi che investono specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, tenuto conto delle peculiarità del servizio di tesoreria (o cassa), nonché degli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra l'amministrazione pubblica e il rispettivo tesoriere/cassiere. I principi e criteri individuati dalla presente circolare sono in linea con quanto già dettato nella precedente circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2018, n. 22, concernente l'applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (c.d. PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

1. Rapporti con il tesoriere/cassiere: adeguamento delle convenzioni in essere

Le norme del regolamento, obbligatorie in tutti gli elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, eterointegrano le convenzioni di tesoreria/cassa in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 1374 del codice civile e dell'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Pertanto, qualora le fattispecie coinvolte non siano regolate da specifiche clausole contrattuali o siano regolate in maniera difforme rispetto ai principi introdotti dallo stesso Regolamento, le convenzioni continueranno a valere fino al termine del periodo convenzionale, automaticamente integrate con i principi introdotti dal regolamento. Laddove, tuttavia, le parti valutassero comunque di integrare la convenzione con apposite pattuizioni, si ritiene restino valide e analogamente applicabili anche nel caso dei bonifici istantanei le argomentazioni descritte nel pertinente paragrafo della citata circolare di questo Dipartimento n. 22 del 2018. Il richiamo normativo al Codice dei contratti pubblici indicato nella circolare n. 22 del 2018 deve però intendersi riferito al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che ha abrogato il decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50, ed è in vigore dal 1° luglio 2023. In questa sede, quindi, troverebbero applicazione le disposizioni dell'art. 120, del decreto legislativo 36 del 2023, concernente la «Modifica dei contratti in corso di esecuzione».

2. Tempi di esecuzione dei pagamenti

Per le disposizioni di bonifico non istantaneo restano valide le indicazioni riportate nella citata circolare n. 22 del 2018, salvo quanto previsto per le verifiche del beneficiario nel paragrafo 2.1 della presente circolare.

Le novità relative ai bonifici istantanei si applicano alle operazioni di pagamento in euro, a valere sia di conti di pagamento denominati in euro, sia di conti di pagamento in divisa diversa dall'euro.

Il paragrafo 1 del nuovo art. 5-*bis*, del regolamento (UE) n. 260/2012, prevede che «I PSP che offrono ai propri USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici offrono a tutti i loro USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei.» e «… assicurano che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.».

Il paragrafo 3 del medesimo art. 5-*bis* dispone che «… il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dal PSP del pagatore, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.» e «… se il pagatore e il PSP del pagatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del PSP, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.».

Un aspetto importante che preme evidenziare riguarda l'individuazione del momento in cui la disposizione di bonifico si intende ricevuta.

Ai sensi delle nuove norme, il trasferimento di fondi tra pagatore e beneficiario è previsto entro il termine massimo di 10 secondi, che decorrono da quando il PSP del pagatore ha ricevuto l'ordine. In base al successivo paragrafo 4, lettera *b)*, dell'art. 5 bis,«… subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell'operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del pagatore e invia immediatamente l'operazione di pagamento al PSP del beneficiario;…».

La lettera *c)* del medesimo paragrafo 4, dispone inoltre che «… entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario mette l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e conferma il completamento dell'operazione di pagamento al PSP del pagatore;».

L'operatività prevista dal Regolamento per il bonifico istantaneo, concentrata in dieci secondi, risulta però difficilmente conciliabile con la tempistica di esecuzione delle ordinarie procedure di spesa della pubblica amministrazione, nonché con la complessità e la molteplicità di adempimenti previsti dalla normativa nazionale vigente e riconducibili ad esigenze di interesse pubblico.

Tali circostanze interferiscono, quindi, nell'esecuzione dei bonifici istantanei sia ordinati che ricevuti da una pubblica amministrazione, per le ragioni che vengono illustrate separatamente per le due fattispecie nei paragrafi che seguono.

2.1 Bonifici istantanei disposti da una pubblica amministrazione

Come chiarito con la precedente circolare n. 22 del 2018 per la PSD2, «… le norme soprarichiamate riguardano i rapporti tra i prestatori di servizi di pagamento e un'utenza diversificata che comprende, tra gli altri, consumatori, imprese, pubbliche amministrazioni. In particolare per le pubbliche amministrazioni il servizio di tesoreria/cassa che viene affidato alle banche/Poste è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento, ma prevede una serie di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, discendenti dall'applicazione di norme di rango primario o secondario, che rendono il rapporto tra la pubblica amministrazione e la banca non agevolmente inquadrabile nello schema di riferimento sotteso alle norme citate.

Sotto questo profilo, pertanto, all'atto della ricezione dell'ordine di pagamento, cioè del mandato emesso dalla pubblica amministrazione e contenente la disposizione di pagamento, lo stesso ordine non può essere considerato immediatamente e direttamente trasferibile alle procedure di pagamento. Ciò in quanto detto trasferimento presuppone che siano stati effettuati e positivamente conclusi i controlli e le verifiche affidate al tesoriere, che non si esauriscono nella mera verifica della liquidità disponibile e/o della firma da parte del soggetto cui è assegnato il potere di spesa, ma possono riguardare la capienza dello stanziamento di bilancio, la verifica dei vincoli di destinazione dei finanziamenti, la presenza delle codifiche previste dalla legge.».

I tempi di questi adempimenti sono oggi sempre più compressi, tenuto conto che tali verifiche sono effettuate tramite strumenti telematici.».

Sebbene l'esclusione della verifica dello stanziamento di bilancio degli enti locali, venuta meno in attuazione dell'art. 57, comma 2 quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha abrogato le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che prevedevano l'obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, abbia ridotto gli adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, le considerazioni sopra espresse risultano a tutt'oggi valide ed attuali. Si ritiene quindi di poter affermare che, anche per i bonifici istantanei disposti da una pubblica ammini-

strazione, compatibilmente con l'operatività e le tempistiche tecniche delle procedure di tesoreria e gli orari di apertura dei sistemi, il momento della «ricezione» dell'ordine di pagamento, come inteso dal Regolamento, si pone al termine dei controlli e delle verifiche da parte del PSP del pagatore sopra richiamati e di cui alla circolare 22 del 2018, ivi inclusi quelli relativi alla verifica del beneficiario, e che i 10 secondi decorrano dal momento in cui il bonifico viene ricondotto nella procedura di pagamento.

La verifica del beneficiario è effettuata anche per i bonifici ordinari.

2.2 Bonifici istantanei ricevuti da una pubblica amministrazione

Il processo di ricezione di un bonifico istantaneo nell'ambito degli incassi della pubblica amministrazione presenta complessità analoghe a quelle riscontrate per la fase dispositiva di un bonifico istantaneo.

Come già detto citando l'art. 5-*bis*, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) 260/2012, sono previsti due impegni che il PSP del beneficiario deve porre in essere entro 10 secondi dalla ricezione dell'ordine di bonifico istantaneo:

1. dare conferma al PSP del pagatore dell'avvenuto completamento dell'operazione;

2. rendere disponibile l'importo dell'operazione sul conto del beneficiario.

Quanto al primo dei due impegni sopra elencati (esito dell'operazione), entro i 10 secondi dalla ricezione il PSP del beneficiario è in grado di:

a) inviare la conferma di esito positivo dell'operazione, previa assicurazione dell'esistenza e della raggiungibilità del conto del beneficiario, consentendo conseguentemente il rilascio al pagatore di una quietanza che attesta la liberazione dall'obbligazione;

b) rifiutare il bonifico istantaneo in caso di esito negativo del controllo di esistenza/raggiungibilità del conto del beneficiario.

Il secondo dei due impegni (accredito dell'operazione), va contestualizzato nell'ambito dell'operatività delle procedure di tesoreria (tempistiche tecniche e «orari di disponibilità» dei sistemi). Fermo restando l'invio dell'esito positivo dell'operazione di cui al punto *a)* entro i dieci secondi, il PSP del beneficiario si impegna a registrare le somme quale evidenza contabile direttamente riconducibile al beneficiario, gestendo l'accredito sul relativo conto al primo momento utile, compatibilmente con le tempistiche tecniche delle procedure di tesoreria e gli orari di apertura dei sistemi.

La gestione dei bonifici istantanei in ingresso sui conti della pubblica amministrazione con la modalità sopra indicata avverrebbe, da parte del PSP del beneficiario, in modo da non recare nessun nocumento all'amministrazione stessa, nella specifica ipotesi in cui l'amministrazione beneficiaria trasmetta al PSP un mandato di pagamento in un momento in cui non sono disponibili fondi sufficienti per la sua esecuzione, ma si è in presenza di un bonifico istantaneo ricevuto e non ancora effettivamente accreditato sul conto del beneficiario. Il PSP, pertanto, in attesa di rendere disponibili i fondi del bonifico istantaneo, si impegna a non rifiutare eventuali ordini di pagamento o ad eseguirli senza ricorrere all'eventuale anticipazione.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Roma, 3 febbraio 2025

Il Ragioniere generale dello Stato
PERROTTA

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

25A01015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nilemdo».

Estratto determina IP n. 119 del 3 febbraio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/Alluminio) - 28 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con N. EU/1/20/1425/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 051828010 (in base 10) 1KFP9B(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 180 mg di acido bempedoico;

eccipienti: nucleo della compressa: Lattosio monoidrato, Cellulosa microcristallina (E460,) Sodio amido glicolato (tipo *A)*, Idrossipropilcellulosa (E463), Stearato di magnesio (E470b), Silice colloidale anidra (E551), Rivestimento con film: Alcool polivinilico parzialmente idrolizzato (E1203), Talco (E553b), Biossido di titanio (E171), Macrogol/PEG (E1521).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 051828010.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 051828010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00954

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Sun».

Con la determina n. aRM - 20/2025 - 3230 del 5 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SUN.

Confezioni:

040842306 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister AL/AL;

040842294 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040842282 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

040842270 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040842268 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

040842256 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040842243 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040842231 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040842229 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

040842217 - «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

040842205 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister AL/AL;

040842193 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040842181 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

040842179 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040842167 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

040842155 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040842142 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040842130 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040842128 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

040842116 - «160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

040842104 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister AL/AL;

040842092 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040842080 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

040842078 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040842066 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

040842054 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040842041 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040842039 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040842027 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

040842015 - «80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00955

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso uso umano «Valsartan Sun».

Con la determina n. aRM - 21/2025 - 3230 del 5 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VALSARTAN SUN:

confezione: 040617185;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617173;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617161;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617159;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617146;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617134;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617122;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617110;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617108;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617096;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617084;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617072;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617060;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617058;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617045;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617033;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617021;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL/PA/AL;

confezione: 040617019;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL/PA/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00956

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso uso umano «Riluzolo Mylan».

Con la determina n. aRM - 22/2025 - 2322 del 5 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RILUZOLO MYLAN;

confezione: 041549078

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister al/pvc/pvdc;

confezione: 041549066;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc;

confezione: 041549054;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc/pvdc;

confezione: 041549041;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc;

confezione: 041549039;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone hdpe;

confezione: 041549027;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in flacone hdpe;

confezione: 041549015;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone hdpe.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00957

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso uso umano «Sildenafil Aristo Pharma».

Con la determina n. aRM - 23/2025 - 3773 del 5 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SILDENAFIL ARISTO PHARMA.

Confezioni e descrizioni:

046422150 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422147 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422135 - «25 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422111 - «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422109 - «25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422097 - «100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422085 - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422073 - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422123 - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422061 - «50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422059 - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422046 - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422034 - «25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422022 - «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

046422010 - «25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00958

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso uso umano «Irbesartan Sun».

Con la determina n. aRM - 24/2025 - 3230 del 6 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: IRBESARTAN SUN;

confezione: 040818270;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818268;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818256;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818243;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818231;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818229;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818217;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818205;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818193;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818181;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818179;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818167;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818155;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818142;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818130;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818128;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818116;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818104;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818092;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818080;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818078;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818066;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818054;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818041;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818039;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818027;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 040818015;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

25A00959

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina ed ezetimibe, «Rosetem».

Estratto determina AAM/PPA n. 97/2025 del 7 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/2342.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti 1/A - 20129 Milano, codice fiscale 09674060158.

Medicinale: ROSETEM.

Confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045310012;

«10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045310024;

«20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045310036;

alla società Scharper S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12 - 20139 Milano, codice fiscale 09098120158.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00994

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril/amlodipina, «Ramantal».

Estratto determina AAM/PPA n. 98/2025 del 7 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/2351.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti 1/A - 20129 Milano, codice fiscale 09674060158.

Medicinale: RAMANTAL.

Confezioni:

«2,5 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313016;

«5 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313028;

«10 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 043313030;

«5 mg + 10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313042;

«10 mg + 10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313055;

alla società Scharper S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12 - 20139 Milano, codice fiscale 09098120158.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00995

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salbutamolo Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 103/2025 del 7 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II C.I.2.b;

modifica degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento («Ventolin» 1 mg/ml, 2 mg/ml Glaxosmithkline S.p.a.), modifiche minori, adeguamento all'attuale QRD *template* e modifiche editoriali minori;

paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 6.5, 6.6, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette;

adeguamento all'ultima versione del QRD template;

modifiche editoriali minori,

per il medicinale SALBUTAMOLO SANDOZ per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Codice pratica: VC2/2018/364.

Codice procedura europea: SE/H/0601/II/035.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo, 43 - 20154 Milano, Italia, codice fiscale 00795170158.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A00996

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ifosfamide, «Holoxan».

Estratto determina AAM/PPA n. 104/2025 del 7 febbraio 2025

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale HOLOXAN:

tipo II, C.I.13) - aggiornamento degli stampati del medicinale in applicazione delle conclusioni al deferimento ai sensi dell'art. 31 per l'ifosfamide, in risposta alla richiesta del PRAC nel rapporto di valutazione finale per PSUSA/00001723/202007, riguardante «Holoxan» (procedura SE/H/xxxx/WS/585) e che include gli aggiornamenti consigliati alle avvertenze sulla tossicità del SNC, inclusi i fattori di rischio associati.

Si modificano i paragrafi 4.4, 4.5, 4.7, 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.:

023779059 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

023779061 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., codice fiscale 00492340583, con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico, 89, 00142 Roma, Italia.

Codice pratica: VN2/2022/163.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso comple-

mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00997

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bemiparina sodica, «Ivor».

Estratto determina AAM/PPA n. 108/2025 del 7 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/1023.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Rovi Pharma Industrial Services S.A., con sede legale e domicilio fiscale in - via Complutense n. 140 - 28805 Alcalá de Henares, Madrid, Spagna.

Medicinale: IVOR.

Confezioni A.I.C. n.:

035577016 - «2.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

035577028 - «2.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

035577030 - «2.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

035577042 - «2.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

035577055 - «3.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

035577067 - «3.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

035577079 - «3.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

035577081 - «3.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

035577093 - «25.000 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

035577105 - «25.000 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

035577117 - «25.000 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

035577129 - «25.000 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

035577131 - «25.000 Ui/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

035577143 - «25.000 Ui/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

035577156 - «25.000 Ui/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

035577168 - «25.000 Ui/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

035577170 - «25.000 Ui/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

035577182 - «25.000 Ui/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

035577194 - «25.000 Ui/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

035577206 - «25.000 Ui/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

035577218 - «2500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577220 - «2500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577232 - «2500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577244 - «2500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577257 - «2500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577269 - «3500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577271 - «3500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577283 - «3500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577295 - «3500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577307 - «3500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza;

035577319 - «2500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso;

035577321 - «3500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso;

alla società Gineladius S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Rufino González, 50, 28037 Madrid, Spagna.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00998

Rettifica del titolo dell'estratto della determina n. 18/2025 del 17 gennaio 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alcol benzilico, «Zomig».

In riferimento all'estratto della determina AAM/PPA n. 18/2025 del 17 gennaio 2025 relativa alla modifica del medicinale ZOMIG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2025, si rettifica il titolo, riportato nel sommario e alla pagina 22, per un mero errore materiale:

da: a base di alcol benzilico

a: a base di zolmitriptan.

25A00999

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica l'elenco delle imprese cancellate - a vario titolo - dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le medesime imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività o che non è stato possibile recuperare.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Padova; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

Denominazione impresa	Sede legale (provincia di Padova)	Numero marchio	Totale dei punzoni smarriti o non restituiti
Baldan Mauro	Via Monte Ricco 30, Abano Terme	213	0
Busato Mario	Via Valli 43, Teolo	279	0
Tecnosilver S.r.l.	Via 25 aprile 26, Limena	553	0
SB Luxury S.r.l.	Via Olmo 26, Campodarsego	556	1
Luxury Jewels S.r.l.	Via Mestrina 20, Veggiano	571	0
Zoli Giovanni	Via Contra' Rialto 21, Camposampiero	583	0

25A01055

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0316
Yen	161,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,209
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,84588
Fiorino ungherese	413,15
Zloty polacco	4,2568
Nuovo leu romeno	4,9769
Corona svedese	11,4945
Franco svizzero	0,9429
Corona islandese	145,5
Corona norvegese	11,7665
Rublo russo	-
Lira turca	36,7135
Dollaro australiano	1,6627
Real brasiliano	6,2688
Dollaro canadese	1,4924
Yuan cinese	7,5431
Dollaro di Hong Kong	8,0301
Rupia indonesiana	16908,13
Shekel israeliano	3,6994
Rupia indiana	89,2735
Won sudcoreano	1497,2
Peso messicano	21,5304
Ringgit malese	4,635
Dollaro neozelandese	1,8407
Peso filippino	60,334
Dollaro di Singapore	1,4077
Baht tailandese	35,337
Rand sudafricano	19,3381

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01017

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0357
Yen	161,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,178
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,84553
Fiorino ungherese	411,48
Zloty polacco	4,2538
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,475
Franco svizzero	0,9427
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,817
Rublo russo	-
Lira turca	36,9008
Dollaro australiano	1,6639
Real brasiliano	6,2685
Dollaro canadese	1,4963
Yuan cinese	7,5443
Dollaro di Hong Kong	8,0636
Rupia indonesiana	16921,73
Shekel israeliano	3,7145
Rupia indiana	89,686
Won sudcoreano	1493,41
Peso messicano	21,4878
Ringgit malese	4,6353
Dollaro neozelandese	1,8406
Peso filippino	60,621
Dollaro di Singapore	1,4078
Baht tailandese	35,281
Rand sudafricano	19,2676

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01018

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0443
Yen	162,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,139
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,84466
Fiorino ungherese	411,08
Zloty polacco	4,23
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,467
Franco svizzero	0,9449
Corona islandese	146,5
Corona norvegese	11,7525
Rublo russo	-
Lira turca	37,2312
Dollaro australiano	1,6603
Real brasiliano	6,2738
Dollaro canadese	1,4972
Yuan cinese	7,5892
Dollaro di Hong Kong	8,1322
Rupia indonesiana	16928,83
Shekel israeliano	3,6962
Rupia indiana	90,209
Won sudcoreano	1496,01
Peso messicano	21,4707
Ringgit malese	4,633
Dollaro neozelandese	1,8387
Peso filippino	61,003
Dollaro di Singapore	1,4126
Baht tailandese	35,334
Rand sudafricano	19,2877

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01019

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0404
Yen	162,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,14
Corona danese	7,4606
Lira Sterlina	0,84468
Fiorino ungherese	409,7
Zloty polacco	4,211
Nuovo leu romeno	4,9763
Corona svedese	11,4685
Franco svizzero	0,9442
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,7305
Rublo russo	-
Lira turca	37,0993
Dollaro australiano	1,6594
Real brasiliano	6,1921
Dollaro canadese	1,4984
Yuan cinese	7,5829
Dollaro di Hong Kong	8,1045
Rupia indonesiana	16895,73
Shekel israeliano	3,7117
Rupia indiana	89,9285
Won sudcoreano	1494,9
Peso messicano	21,2962
Ringgit malese	4,6235
Dollaro neozelandese	1,8377
Peso filippino	61,063
Dollaro di Singapore	1,4114
Baht tailandese	35,4
Rand sudafricano	19,3143

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01020

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	10,0472
Yen	163,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,097
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,84413
Fiorino ungherese	408,85
Zloty polacco	4,2138
Nuovo leu romeno	4,9761
Corona svedese	11,459
Franco svizzero	0,9494
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	11,7495
Rublo russo	-
Lira turca	37,3769
Dollaro australiano	1,66
Real brasiliano	6,1866
Dollaro canadese	1,5015
Yuan cinese	7,5891
Dollaro di Hong Kong	8,1559
Rupia indonesiana	16900,5
Shekel israeliano	3,7585
Rupia indiana	90,33
Won sudcoreano	1501,6
Peso messicano	21,2056
Ringgit malese	4,5841
Dollaro neozelandese	1,8364
Peso filippino	61,145
Dollaro di Singapore	1,4129
Baht tailandese	35,27
Rand sudafricano	19,252

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01021

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-040) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

€ 1,00